

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

940^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-33

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 35-111

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 113-132

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui (Relazione orale):

PRESIDENTE	1, 2, 3 e passim
VALLONE (Mar-DL-U)	2, 3, 4 e passim
BEDIN (Mar-DL-U)	4
ASCIUTTI (FI), relatore	5, 7, 8 e passim
RICEVUTO, vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	5, 7, 9
MODICA (DS-U)	6
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	3
Verifiche del numero legale	3, 4, 6 e passim

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Discussione del Doc. IV-ter, n. 14

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE	11
CONSOLO (AN), relatore	11

Discussione del Doc. IV-quater, n. 31

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE	Pag. 12
CASTAGNETTI (FI), relatore	12

Discussione del Doc. IV-quater, n. 30

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE	13, 14
MANZIONE (Mar-DL-U), relatore	13

SUI LAVORI DEL SENATO

BONATESTA (AN)	14, 15
AZZOLLINI (FI)	15
NIEDDU (DS-U)	16
BEDIN (Mar-DL-U)	16
GUBERT (UDC)	16

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(3509-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

CHIRILLI (FI), relatore	17, 19
BEDIN (Mar-DL-U)	18, 21, 25
DONATI (Verdi-Un)	19
BUDIN (DS-U)	23
DEMASI (AN)	24
GRECO (FI)	24
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	25

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684:

MODICA (DS-U)	Pag. 27
MANZIONE (Mar-DL-U)	28, 30
ROLLANDIN (Aut)	28
ASCIUTTI (FI), relatore	29
RICEVUTO, vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	29
Verifiche del numero legale	27, 29, 30

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2006 31*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 3684:**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione	35
--	----

Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250:

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 e ordine del giorno	35
Articoli 2, 3 e 4	61
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	63
Articolo 5 ed emendamenti	67
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5	68
Articolo 6	83
Emendamento al titolo	83

DISEGNO DI LEGGE N. 3509-B:

Articolo 1 e allegati A e B	Pag. 84
Articoli 2, 3, 4, 5 e 6	89
Articolo 7 e allegato C	93
Articoli da 8 a 19	94
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	102
Articoli da 20 a 26	103
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	111

*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** 113**CONGEDI E MISSIONI** 122**INSINDACABILITÀ**

Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione	122
--	-----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	122
-------------------------------------	-----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio	31
Apposizione di nuove firme a mozioni	123
Interrogazioni	123

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge e ricorda che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge. Ricorda altresì che nella seduta antimeridiana, in mancanza

del parere della Commissione bilancio, sono stati accantonati gli emendamenti 1.0.80 (testo 2) e 1.0.11. Dà lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti (*v. Resoconto stenografico*). Poiché il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 1.0.106, in attesa che decorrano i venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 16,54.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.0.106.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.101 sono improcedibili, mentre gli emendamenti 1.0.505 (testo 2), 1.0.15 (testo 2), 1.0.10 (testo 3), 1.0.12, 1.0.102, 1.0.13 e 1.0.103 sono ritirati. Passa alla votazione dell'emendamento 1.0.107 e, su richiesta del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,57, è ripresa alle ore 17,17.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,18, è ripresa alle ore 17,38.

Pravia verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 1.0.107.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 1.0.104 (testo 2), 1.0.100, 1.0.500, 1.0.300, 1.0.23 (testo 2) e 1.0.6 sono stati ritirati. Accantona l'emendamento 1.0.2 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio.

ASCIUTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.7, 1.0.9 (testo 3) e 1.0.700, rimettendosi all'Assemblea sull'emendamento 1.0.108.

RICEVUTO, *vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.7, 1.0.9 (testo 3), 1.0.108 e 1.0.700.

Il Senato approva l'emendamento 1.0.7.

MODICA (DS-U). Dichiaro voto contrario all'emendamento 1.0.9 (testo 3) che affida a fondazioni di diritto privato gli edifici sede dei conservatori della Toscana senza tener conto che sulle stesse gli enti locali hanno già elaborato progetti per l'utilizzo a fini pubblici.

Previa distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato approva gli emendamenti 1.0.9 (testo 3) e 1.0.108.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.109 (testo 2), 1.0.111, 1.0.16, 1.0.14, 1.0.22, 1.0.20 e 1.0.19 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 1.0.18 viene accantonato per sottoporlo al parere della Commissione bilancio.

Il Senato approva gli emendamenti 1.0.110 e 1.0.700, nonché, previa verifica del numero legale chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), l'emendamento 1.0.114.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.112, 1.0.113 e 1.0.300a sono improponibili. L'ordine del giorno G1.105, accolto dal Governo, non viene posto ai voti. Agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

ASCIUTTI, *relatore*. Ritira gli emendamenti 4.0.1, 4.0.3 (testo 2), 4.0.500 e 4.0.4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.300 (testo 2), 4.0.501 e 4.0.2.

RICEVUTO, *vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 4.0.501 in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato approva gli emendamenti 4.0.300 (testo 2) e 4.0.2.

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio sui restanti emendamenti e sui disegni di legge nn. 2274 e 2275, collocati al secondo punto del l'ordine del giorno, passa alla discussione delle relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'am-

bito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Milano nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni per le quali é in corso presso il tribunale di Milano un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CONSOLO, *relatore*. I fatti in oggetto rientrano nella battaglia politica che da anni il senatore Iannuzzi conduce nella sua veste di parlamentare e giornalista.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 31) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Monza nei confronti del senatore Maurizio Ronconi

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CASTAGNETTI, *relatore*. Invita ad approvare le conclusioni della Giunta in quanto le affermazioni del senatore Ronconi, oggetto del procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, riguardavano critiche alla gestione del post-terremoto in Umbria e sono pertanto ascrivibili all'esercizio delle funzioni parlamentari.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 30) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Nola nei confronti del senatore Michele Florino

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MANZIONE, *relatore*. Invita ad approvare le conclusioni della Giunta atteso che il reato di diffamazione oggetto del procedimento penale sarebbe ravvisabile nelle affermazioni contenute in una interrogazione parlamentare del senatore Florino nei confronti dell'operato del segretario della sezione dei Democratici di sinistra di Pomigliano D'Arco ed è pertanto evidente che la fattispecie ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Occorre semmai interrogarsi sui motivi per cui tale interrogazione sia stata ritenuta ammissibile dagli uffici del Senato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Sui lavori del Senato

BONATESTA (AN). Invita la Presidenza a sollecitare il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche, in considerazione dell'eventuale anticipazione dell'esame deliberata nella seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio è convocata per la serata.

AZZOLLINI (FI). La Commissione bilancio, stante la mole di lavoro che è chiamata a svolgere, esaminerà in primo luogo le questioni che attingono strettamente ai lavori dell'Assemblea conciliandole con quelle segnalate dai senatori. (*Applausi del senatore Menardi*).

BONATESTA (AN). in considerazione dell'unanimità che si registra sul provvedimento inerente le associazioni combattentistiche, ne sollecita l'approvazione da parte dell'Assemblea nella seduta anche antimeridiana di domani.

NIEDDU (*DS-U*). Auspica un'adeguata sensibilità da parte della Commissione bilancio, in modo da licenziare il provvedimento sui contributi alle associazioni combattentistiche nella seduta antimeridiana di domani onde consentirne l'approvazione definitiva entro la scadenza della legislatura.

BEDIN (*Mar-DL-U*). La Margherita condivide la richiesta di un sollecito esame da parte dell'Aula onde fugare i dubbi di tentativo di affossare il provvedimento.

GUBERT (*UDC*). Si associa alla richiesta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3509-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

CHIRILLI, *relatore*. Illustra le modifiche apportate dalla Camera, soffermandosi in particolare sulla soppressione dell'articolo 20 che recava modifiche al decreto legislativo n. 178 del 2003 relativamente ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana in modo tale da evitare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea. La soppressione riafferma la denominazione di cioccolato puro voluta a suo tempo dal Parlamento a difesa dell'industria alimentare italiana. (*Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Salzano e Demasi*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BEDIN (*Mar-DL-U*). E' favorevole alla soppressione da parte della Camera dell'articolo 20 introdotto frettolosamente dal Governo al Senato senza alcuna preventiva discussione in ragione del contingentamento dei tempi. È infatti quanto mai necessario sostenere la denominazione di cioccolato puro a difesa della produzione artigianale italiana e dei consumatori ed è pertanto preferibile riaprire in sede comunitaria un confronto al riguardo.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in replica,

passa all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, avvertendo che gli articoli dall'1 al 19 non sono stati modificati.

Il Senato approva la soppressione dell'articolo 20 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli 20 e 21 non sono stati modificati dalla Camera.

Il Senato approva l'articolo 22.

PRESIDENTE. Gli articoli dal 23 al 26 non sono stati modificati dalla Camera.

Il Senato approva la soppressione dell'articolo 28 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DONATI (*Verdi-Un*). I Verdi registrano positivamente la soppressione dell'articolo 20 con il conseguente ripristino della norma posta a tutela del cioccolato italiano e della produzione artigianale nazionale. Con riguardo alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea invita il Governo a contrastare in sede interpretativa la direttiva europea avviando eventualmente un confronto per ottenerne una modifica. Altrettanto positiva appare la soppressione dell'articolo 28 che eliminava il termine del 2013 entro cui procedere allo smantellamento e alla riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia, anche se al riguardo sarebbe preferibile anticipare la scadenza al 2008. I Verdi però confermeranno il voto contrario sul disegno di legge ritenendo complessivamente inaccettabili alcune norme, con particolare riguardo alla liberalizzazione dei prodotti esplosivi, al mancato recepimento di direttive in materia ambientale nonché alla delega in bianco affidata al Governo in materia di protezione delle invenzioni biotecnologiche.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Stigmatizza il ritardo con cui si giunge all'approvazione definitiva della legge comunitaria per responsabilità imputabili esclusivamente al Governo, che conferma in tal modo la scarsa vocazione europeista. Pertanto la Margherita esprimerà un voto di astensione.

BUDIN (*DS-U*). I Democratici di sinistra confermano il voto di astensione stigmatizzando l'appesantimento di contenuti avvenuto nel corso dell'esame parlamentare attraverso le modifiche introdotte dal Governo nonché la grave inadempienza dell'Italia rispetto alle scadenze comunitarie, quanto mai disdicevole trattandosi di uno dei Paesi fondatori.

Presidenza del vice presidente SALVI

DEMASI (AN). La sua parte politica conferma il voto favorevole al provvedimento.

GRECO (FI). Respinge le critiche dell'opposizione al comportamento del Governo, sottolineandone anzi la costante azione a difesa delle produzioni nazionali che si è sostanziata in numerosi provvedimenti legislativi. Ricorda altresì la pesante situazione ereditata dal centrosinistra e la stagione di riforme avviata anche in campo comunitario con la riforma della legge La Pergola. Per tali motivi dichiara il voto favorevole di Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FI).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge, nel suo complesso.

PRESIDENTE. Dispone una breve sospensione dei lavori prima di riprendere l'esame del decreto-legge sull'università.

La seduta, sospesa alle ore 18,41, è ripresa alle ore 18,52.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ulteriore parere della Commissione bilancio su alcuni degli emendamenti precedentemente ritirati (v. *Resoconto stenografico*). Passa alla votazione dell'emendamento 4.0.501 e, su richiesta del senatore MODICA (DS-U), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,15.

PRESIDENTE. Dispone nuovamente la verifica del numero legale, chiesta dal senatore MODICA (DS-U). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,16, è ripresa alle ore 19,36.

MANZIONE (Mar-DL-U). Le ripetute mancanze del numero legale sono un evidente segno delle difficoltà della maggioranza. Chiede la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 4.0.501. (*La richiesta non risulta appoggiata*).

Il Senato approva l'emendamento 4.0.501.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.0.80, 5.0.106, 5.0.5, 5.0.16, 5.0.7, 5.0.101 e 5.0.9 (testo 2) e parere condizionato sugli emendamenti 5.0.103 e 5.0.601 (testo 2).

ROLLANDIN (*Aut*). L'emendamento 5.0.106 prevede che il Corpo nazionale del soccorso alpino possa utilizzare personale sulla base di convenzioni con gli enti locali. È disponibile a riformulare l'emendamento in conformità al parere della Commissione bilancio.

ASCIUTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.80, 5.0.100, 5.0.300 (testo 3) (*v. Allegato A*), 5.0.9 (testo 2), 5.0.14 e 5.0.600 (testo 2), 5.0.601 (testo 2), nonché sul Tit.1. Ritira gli emendamenti 5.2, 5.0.30, 5.0.200, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.16, 5.0.11, 5.0.101, 5.0.103, 5.0.500, 5.0.120, 5.0.150, 5.0.102, 5.0.130, 5.0.104 e 5.0.105. Infine, si rimette al parere dell'Aula sull'emendamento 5.0.106 e alle valutazioni della Commissione bilancio relativamente al profilo finanziario della proposta.

RICEVUTO, *vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Concorda con il parere del relatore.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MANZIONE (*Mar-DL-U*), dispone la verifica sulla votazione dell'emendamento 5.0.6. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,43, è ripresa alle ore 20,03.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MANZIONE (*Mar-DL-U*), dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 19 gennaio.

La seduta termina alle ore 20,05.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui (Relazione orale) (ore 16,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3684.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Prima di procedere con le votazioni, do lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul sugli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 1 e 4 del disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.0.7, 1.0.9 (testo 2), 1.0.108, 1.0.109, 1.0.111, 1.0.113, 1.0.300a e 1.0.700, nonché quelli riferiti all'articolo 4 del disegno di legge in titolo, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, ad eccezione della proposta 4.0.501, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte con le condizioni rispettivamente rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che al comma 3 della proposta 1.0.9 (testo 2) siano aggiunte, in fine, le parole: «, e approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) che alla proposta 1.0.109, alla fine del primo periodo siano inserite le seguenti parole: «; fermo restando il recupero in caso di soccombenza dei ricorrenti nei successivi gradi di giudizio.»;

c) che alla proposta 4.0.300 siano aggiunte, in fine, le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 1.0.111, 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.500 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate».

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.0.106.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,54.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 16,54*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.106, presentato dai senatori Favaro e Chirilli, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Vallone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.505 (testo 2) è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.101 sono improcedibili.

Gli emendamenti 1.0.15 (testo 2), 1.0.10 (testo 3), 1.0.12, 1.0.102, 1.0.13 e 1.0.103 sono stati ritirati.

Ricordo che l'emendamento 1.0.105 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.105.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.107.

Verifica del numero legale

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,57, è ripresa alle ore 17,17).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.0.107.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi il sostegno per la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Prego i senatori segretari di verificare la regolarità delle operazioni di voto.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,18, è ripresa alle ore 17,38).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.0.107.

Verifica del numero legale

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Chi c'è accanto al senatore Pontone?

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.107, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.0.104 (testo 2), 1.0.100, 1.0.500 e 1.0.300 sono stati ritirati.

L'emendamento 1.0.2 (testo 2) è accantonato, in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

Gli emendamenti 1.0.23 (testo 2) e 1.0.6 sono stati ritirati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.7.

ASCIUTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

RICEVUTO, *vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.7.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.0.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.9 (testo 3).

ASCIUTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.9 (testo 3).

RICEVUTO, *vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.9 (testo 3).

MODICA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, vorrei dichiarare il nostro voto contrario a questo emendamento, illustrandone brevemente le ragioni. Esso modifica una materia normata da lunga data, cioè l'uso degli edifici un tempo sede dei cosiddetti Conservatori della Toscana, cioè di istituzioni educative per ragazze che fino a cinquanta anni fa esistevano nella Regione Toscana.

In questo momento la trasformazione o l'affidamento di questi beni a fondazioni private non è criticabile in senso diretto perché potrebbe essere il modo migliore di utilizzare questi edifici, ma si interseca con l'uso ed i progetti che molti enti locali, molti Comuni della Toscana, hanno fatto per il loro utilizzo a fini pubblici, di cultura, museali. Un esempio per tutti è quello di Volterra, dove è da tempo programmato l'utilizzo di uno di questi *ex* conservatori come sede del nuovo museo etrusco.

Quindi, temiamo che questo intervento un po' fuori norma, avvenuto senza alcun dibattito, fatto per ragioni positive quali l'utilizzo migliore a fini pubblici di edifici pubblici, spesso anche di importanza storica e culturale, possa avere l'effetto opposto, cioè ritardare un uso pubblico e culturale già predisposto dagli enti locali, dai Comuni in particolare, in cui hanno sede questi antichi Conservatori della Toscana.

Ecco perché voteremo contro l'emendamento e speriamo che anche la maggioranza ripensi all'opportunità di approvarlo.

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.9 (testo 3), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.108.

ASCIUTTI, *relatore*. Mi rimetto all'Aula.

RICEVUTO, *vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Esprimo parere favorevole.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale, naturalmente invitando la effettiva verifica di chi è presente in Aula, dato che si continua a votare per altri.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, pregando i senatori segretari di controllare la regolarità delle votazioni.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.108, presentato dal senatore Ferrarello.

È approvato.

L'emendamento 1.0.109 (testo 2) è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.110, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti da 1.0.111 a 1.0.18 sono stati ritirati.

ASCIUTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (*FI*). Signor Presidente, ho sbagliato nel ritirare l'emendamento 1.0.18 e quindi ritiro il ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.18 viene allora accantonato in quanto, essendo stato ritirato, la 5ª Commissione non lo ha esaminato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.114.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.114, presentato dal relatore.

È approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.700.

ASCIUTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.700.

RICEVUTO, *vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.700, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.0.112, 1.0.113 e 1.0.300a sono improponibili.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.105 (*già emendamento 1.0.105*) non verrà posto in votazione.

Gli emendamenti 1.0.80 e 1.0.11 sono accantonati in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

Agli articoli 2 e 3 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ASCIUTTI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.0.1, mentre esprimo parere favorevole agli emendamenti 4.0.300 (testo 2), 4.0.501 e 4.0.2. Ritiro, altresì, gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.500, mentre esprimo parere favorevole all'emendamento 4.0.4.

RICEVUTO, *vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.0.1 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.300 (testo 2).

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per chiedere nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.300 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 4.0.501 viene accantonato perché manca il parere della 5^a Commissione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ancora una volta, chiedo il sostegno di dodici colleghi alla richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.0.3 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 4.0.4, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

Domando al relatore se insiste per la votazione.

ASCIUTTI, *relatore*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.0.500 è stato ritirato.

A questo punto, poiché manca il parere della 5ª Commissione sui restanti emendamenti, dobbiamo sospendere l'esame di questo provvedimento.

Inoltre, poiché non è pervenuto il parere della 5ª Commissione neanche sui disegni di legge nn. 2274 e 2275, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 14) *Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Milano nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (ore 17,55)*

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Consolo, se intende intervenire.

CONSOLO, *relatore*. Signor Presidente, pur rinviando alla relazione scritta depositata agli atti, vorrei intervenire brevemente.

È una questione tornata più volte alla nostra attenzione, sulla quale l'Aula si è già espressa. Si tratta della battaglia politica che da anni il senatore Lino Iannuzzi porta avanti come parlamentare e come giornalista. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – come lei, signor Presidente, ha ricordato – ha riconosciuto, a maggioranza, che le opinioni espresse dal senatore Iannuzzi ricadono nella previsione di cui all'articolo 68 della Costituzione e pertanto chiedo che venga dichiarata la loro insindacabilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'ar-

articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi.

È approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 31) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Monza nei confronti del senatore Maurizio Ronconi (ore 17,58)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 31, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Ronconi (procedimento penale n. 1103/03 RG pendente nei suoi confronti dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Monza per il reato di cui agli articoli 110, 595, primo e terzo comma, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 – diffamazione –)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Castagnetti, se intende intervenire.

CASTAGNETTI, *relatore*. Signor Presidente, pur rinviando alla relazione scritta, vorrei segnalare ai colleghi che ci si trova di fronte ad un caso classico, un caso di scuola di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Il senatore Ronconi, eletto in Umbria, ha esercitato in tutte le forme possibili di comunicazione il suo mandato, denunciando quelle che ritiene siano state disfunzioni – e anche qualcosa di più – nei soccorsi in occasione del terremoto che ha colpito quella Regione. È la classica forma di esercizio delle competenze di un parlamentare eletto sul territorio.

Invito, pertanto, i colleghi a votare a favore della proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'ar-

ticolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Ronconi.

È approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 30) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Nola nei confronti del senatore Michele Florino (ore 18,01)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 30, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Michele Florino (procedimento penale n. 11101/04 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Nola per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale – diffamazione-)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Manzione, se intende intervenire.

MANZIONE, *relatore*. Signor Presidente, ritengo opportuno lasciare agli atti dell'Aula una breve ricostruzione della vicenda, prima di invitare i colleghi alla votazione.

Il senatore Michele Florino ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Nola per il reato di diffamazione.

Tutto nascerebbe dalla considerazione che il senatore Florino avrebbe offeso la reputazione del segretario della sezione dei Democratici di Sinistra di Pomigliano D'Arco, affermando – lo sottolineo – in una interrogazione parlamentare: «lo stesso funge da riciclatore dei soldi del partito grazie alla sua posizione bancaria (tutti i membri del DS cittadino hanno i conti correnti aperti presso la filiale bancaria dove lavora il dottor Petrone).» Il testo che ho letto riproduce un parte dell'interrogazione parlamentare 4-07657 del 10 novembre 2004.

La questione dell'insindacabilità delle opinioni espresse, portate all'attenzione della Giunta e poi dell'Aula da parte del senatore Florino, è esemplificativa degli effetti, in alcuni casi perversi, della giurisprudenza adottata dalla Corte costituzionale.

Sappiamo benissimo che tale giurisprudenza prevede sostanzialmente che vi sia corrispondenza sostanziale delle dichiarazioni esterne con un precedente atto parlamentare tipico. Tale giurisprudenza è stata sostanzialmente recepita dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, che prende atto di questa scelta e al comma 1 recita: «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni».

È evidente che dal punto di vista sostanziale e formale ci troviamo al cospetto di una fattispecie che ricade in maniera precisa nella previsione dell'articolo 68, che rientra sicuramente nei limiti interpretativi della giurisprudenza che la Corte Costituzionale ha via via indicato e che tiene conto, in maniera puntuale, anche della previsione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Il problema, a questo punto, è soltanto uno: probabilmente, si coglie nella interrogazione del collega Florino un intento diffamatorio, che però è riprodotto all'interno di un atto parlamentare tipico, un'interrogazione parlamentare, e quindi è chiaramente coperto dall'articolo 68.

In questi casi, per la verità, ci sarebbe da chiedersi come sia stato possibile che un atto di questo tipo, contenente questa espressione, sia stato ritenuto ammissibile dagli uffici del Senato e come mai nessuno abbia controllato se la suddetta frase in qualche modo gettava discredito su una persona in maniera precisa.

Tale adempimento da parte degli uffici del Senato è mancato, vi è la corrispondenza formale e sostanziale. Ecco perché non posso che rifarmi alla decisione che la Giunta ha adottato a maggioranza, quella cioè di ritenere che il comportamento del senatore Michele Florino è coperto dalla insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Michele Florino.

È approvata.

Sui lavori del Senato

BONATESTA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA (AN). Signor Presidente, questa mattina abbiamo perso, o meglio dedicato, buona parte della mattinata in una discussione sul nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, anticipando la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno, tra cui vi era l'esame dei disegni di legge recanti norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche. Le ricordo che, all'unanimità, ne era stata approvata la trattazione subito dopo l'esame del disegno di legge n. 3684.

Lei prima ha riferito che manca il parere della Commissione bilancio. La prego dunque di invitare la 5^a Commissione ad esprimere tale parere perché questa sera vorremmo votarli, così come abbiamo deliberato.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio è convocata per questa sera.

BONATESTA (AN). Le sensazioni che ho sono differenti.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, io purtroppo, al contrario del senatore Bonatesta, non posso avere sensazioni dovendo seguire il corso dei lavori. La Commissione bilancio non ha ancora terminato l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 3684, di cui è relatore il senatore Asciutti. È noto che risultano accantonati ancora quattro emendamenti, che attendono una relazione tecnica.

La Commissione peraltro è convocata questa sera, per amor del vero per ben altro, visto che c'è tanto lavoro; in ogni caso, cercheremo di tener conto di tutte le esigenze.

Colgo l'occasione per ricordare a tutti che si sta lavorando in condizioni di assoluta necessità, per cui chiedo anche la cortesia e la pazienza di comprendere che i nostri lavori sono scanditi da quelli dell'Assemblea. Pertanto, è nostro compito venire incontro prioritariamente alle esigenze dell'Assemblea e, successivamente, anche a tutte quelle che ci vengono segnalate dalle varie Commissioni e dai singoli senatori. (*Applausi del senatore Menardi*).

BONATESTA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA (AN). Signor Presidente, visto che la mia sensazione era giusta, mi sembra di capire che per questa sera non sarà possibile votare. Quindi, dal momento che la Commissione bilancio è previsto che si riunisca questa sera, chiedo alla Presidenza di fare in modo che l'Assemblea possa votare domani mattina i disegni di legge nn. 2274 e 2275. Già stamani, infatti, si è potuto constatare che non esistono particolari pro-

blemi e che si tratterebbe soltanto di spendere pochi minuti in votazioni unanimi.

NIEDDU (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, mi sembra giusto che anche l'opposizione levi la sua voce per sottolineare l'esigenza di varare un provvedimento sul quale sussiste l'unanimità da parte di tutti i Gruppi politici.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento relativamente semplice, dal momento che le norme che lo implementano sono essenziali. Inoltre, è stato presentato un unico emendamento sia dal relatore che dal sottoscritto. Di conseguenza, ritengo che un'adeguata sensibilità da parte della Commissione bilancio, che tenga conto anche di questi elementi, possa consentire all'Aula di licenziare un provvedimento come quello di cui stiamo discutendo, particolarmente rilevante per le associazioni combattentistiche.

Considerato che il 29 gennaio verranno sciolte le Camere, sarebbe necessario che i disegni di legge in materia siano approvati tempestivamente dal Senato, affinché anche la Camera possa esaminarli e licenziarli in tempo utile, prima dello scioglimento medesimo.

In mattinata è stato assunto un impegno in questo senso e quindi mi permetto anch'io di invitare la Commissione bilancio ad attivarsi per consentire all'Assemblea di vararli.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche il Gruppo della Margherita insiste su questo aspetto giacché si tratta di due disegni di legge che sono all'esame dell'Aula dal novembre 2004. Evidentemente è un problema di responsabilità politica se il Governo, il Ministro dell'economia e la stessa Commissione bilancio ritardano ulteriormente. Sorge il dubbio che si vogliano affossare definitivamente le associazioni patriottiche.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, desidero solo associarmi alle richieste avanzate dai colleghi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non appena perverrà il suddetto parere, valuteremo il da farsi.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3509-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 18,11)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3509-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore sul disegno di legge n. 3509, senatore Chirilli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CHIRILLI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge comunitaria 2005, già approvato dalla Camera dei deputati nel giugno del 2005 e dal Senato nel dicembre scorso, è stato ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati. Le modifiche riguardano gli articoli 20, 22 e 28.

L'articolo 20 è stato soppresso. Esso riguardava l'esecuzione della procedura di infrazione 2003/5258, avviata dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, relativa all'articolo 6 e all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 178 del 2003, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

Le disposizioni citate riguardano l'uso della dizione di cioccolato puro non previsto nella direttiva comunitaria.

L'articolo 22, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE, si riferisce all'uso del sistema finanziario ed è stato modificato limitatamente alle disposizioni di copertura finanziaria.

Infine, è stato soppresso l'articolo 28 che prevedeva l'abrogazione del punto 22 dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 2001, di attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali di allevamento. Tale punto 22 dell'allegato reca taluni requisiti per l'allevamento degli animali da pelliccia, che in effetti non sono previsti dalla direttiva in questione.

Sul disegno di legge, come modificato dalla Camera dei deputati, le Commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 10ª e 12ª hanno espresso parere favorevole.

Vorrei solo svolgere qualche considerazione in ordine al problema del cioccolato puro. Colleghi, si tratta di un problema molto sentito per cui la Camera dei deputati ha ritenuto di abrogare l'articolo 20, introdotto

dal Senato, in quanto il Paese è sottoposto a una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Quella del cioccolato puro è una denominazione rafforzata, voluta dal Parlamento per tutelare l'industria italiana.

Proprio ai fini di questa tutela, l'articolo 20 è stato abrogato; in questo senso, auspico che l'Aula del Senato voglia sostenere l'industria artigianale del cioccolato italiano, approvando, quindi, la Legge comunitaria nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Salzano e Demasi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come ha ricordato il relatore, la modifica più rilevante della legge comunitaria che ritorna dalla Camera riguarda la soppressione dell'articolo 20, concernente la possibilità di definire cioccolato puro quello fatto solo con cacao.

Si tratta di una battaglia che il Parlamento aveva consapevolmente intrapreso e che non era stata portata avanti casualmente o non sapendo che sarebbe stata necessaria una contrattazione rispetto alla normativa comunitaria. Secondo noi, una contrattazione è possibile, visto che non mettiamo in discussione prodotti che recano l'etichetta con la scritta «cioccolato», ma che contemporaneamente richiediamo una ulteriore specificazione, cioè che sia definito cioccolato puro quello che è effettivamente derivato dal solo cacao.

Appare veramente singolare che una battaglia iniziata in Parlamento, condivisa tra maggioranza e opposizione, orchestrata tra Governo e Parlamento sia stata abbandonata frettolosamente da uno solo degli attori, cioè dal Governo, con la sola, apparente giustificazione che è in corso una procedura di infrazione.

In Senato il Governo è potuto sfuggire al confronto parlamentare con l'inserimento della norma nel calendario dei lavori all'ultimo momento e con il contingentamento immotivato dei tempi che la Presidenza ha accordato per l'esame del disegno di legge. Non è, dunque, il Senato che ha sbagliato; è il Governo che ha impedito allora al Senato di lavorare; alla Camera l'operazione non è riuscita ed eccoci qui di nuovo.

Più prudente, più propositivo, a nostro avviso, sarebbe stato il comportamento che il Governo avrebbe dovuto tenere, cioè procedere immediatamente al confronto parlamentare sulla materia per cercare insieme una posizione comune che, attenta alle norme che in Europa anche il Governo italiano ha accettato, sia primariamente attenta alla qualità della nostra produzione agrolimentare, ai diritti dei consumatori e al rispetto dei nostri produttori.

Per queste ragioni, riteniamo che la Camera abbia svolto un buon lavoro e perciò approveremo la soppressione dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CHIRILLI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Poichè anche il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati non ha modificato gli articoli da 1 a 19 del testo approvato dal Senato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 20 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 20 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

La Camera dei deputati non ha modificato gli articoli 20 e 21, corrispondenti, rispettivamente, agli articoli 21 e 22 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati non ha modificato gli articoli da 23 a 26 corrispondenti, rispettivamente, agli articoli da 24 a 27 del testo approvato dal Senato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 28 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 28 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, desidero motivare brevemente il voto dei Verdi su questo testo che torna, dopo le modifiche apportate dalla Camera, con due rilevanti aspetti positivi, che non eravamo riusciti in quest'Aula, come è stato già detto grazie anche al contingentamento.

mento dei tempi, a motivare e a far discutere, fino a impedirne l'approvazione.

Mi riferisco, in particolare, a due modifiche, delle quali la prima concerne l'articolo 20, che viene soppresso, ripristinando quindi una norma che era stata approvata dal Parlamento con ampio confronto tra le parti. Tale norma tutelava le produzioni dolciarie e in particolare quella del cioccolato italiano e, sappiamo perfettamente, costituisce un'interpretazione che era soggetta – come poi è accaduto – a un confronto con la Commissione europea, la quale ha aperto su questo una procedura di infrazione.

Dopo aver giudicato positivamente il fatto che la Camera abbia soppresso questa norma ancorché la procedura sia in corso (e quindi non era stata introdotta a causa di una sorta di obbligo che derivasse dalla conclusione del procedimento), vorrei, invece, in questa fase, rivolgere un duplice invito al Governo.

Il primo è un invito a contrastare, in ogni sede, a Bruxelles l'interpretazione che è stata data della norma, che io ritengo non sia in contrasto con la direttiva che non vieta la distinzione, la specifica che è stata operata dalla nostra attuazione regolamentare della direttiva e che quindi richiede che in quella sede vengano portate le buone ragioni che il Governo italiano ha per difendere quel tipo di interpretazione (che, ripeto, non era escluso, né vietato dalla direttiva).

Il secondo invito, nel caso in cui questa strada alla fine si dovesse rivelare non vincente, è a chiedere una direttiva che meglio specifichi e autorizzi anche il tipo di distinzione introdotta dalla nostra attuazione in ordine al tema del cioccolato. Credo infatti che sarebbe utile da subito che il Governo avanzasse una richiesta di modifica della direttiva, proprio perché stiamo parlando di prodotti che hanno specificità e tipicità produttive che non possono essere semplicemente cancellate da una direttiva.

La seconda modifica cui voglio riferirmi, sottolineandone l'aspetto positivo, è la soppressione dell'articolo 28. Tale articolo era stato introdotto dal Senato sulla base di un emendamento del senatore Pasinato, presentato direttamente in Aula, con una sorta di *blitz*, che eliminava il termine (previsto per il 2013) per lo smantellamento e l'introduzione di norme molto più rigide per gli allevamenti di visoni a scopo di pelliccia (viene introdotta una serie di misure che di fatto lo rendono antieconomico favorendone la dismissione).

Con la norma che era stata introdotta in modo fulmineo al Senato, accogliendo questo emendamento, il termine del 2013 – quindi, un termine ampio che consente tutto il processo di trasformazione e di chiusura di queste attività senza preoccupazione per l'occupazione nelle attività economiche ad esso connesse – era stato completamente eliminato. Ritengo, quindi, molto positivo il fatto che la Camera abbia eliminato questa previsione, lasciando il termine del 2013.

Colgo, anzi, l'occasione – anche perché si tratta di una norma pienamente coerente con l'orientamento europeo – di sollecitare il Governo, una volta evitato appunto il peggio, vale a dire l'articolo 28, ad anticipare

l'attuazione della norma al 2008, non tanto come da sempre proposto dai Verdi, ma perché c'è un ordine del giorno che è stato approvato dalla Commissione affari costituzionali, a prima firma senatore Malan, che chiede questo e che non ha però al momento trovato attuazione.

È evidente che il 2013 rappresenta un termine troppo lungo per lo smantellamento e la riconversione previsti e che invece anticiparlo è decisamente opportuno.

Vorrei concludere sottolineando che, nonostante queste modifiche positive introdotte al testo dalla Camera, la legge comunitaria 2005 per noi resta comunque inaccettabile per tre ragioni.

Innanzitutto, con l'articolo 9 si liberalizza in modo evidente la vendita di prodotti pericolosi esplodenti che determineranno un incremento della insicurezza. Basti pensare al pericolo del terrorismo, ai botti di Capodanno, o in generale all'uso incontrollato da parte di cittadini e in particolare di minori, di materiali pericolosi per l'incolumità pubblica e per loro stessi.

In secondo luogo, il testo non recepisce in maniera accettabile direttive in materia di ambiente. Peraltro, ricordo che è in corso di attuazione una delega ambientale, ahimè interpretata in senso assai estensivo dal Governo, il che rende in parte anche completamente inutili gli stessi recepimenti – penso alla direttiva acque o alla valutazione ambientale strategica, o alla materia dei rifiuti – che sono contenuti in questo provvedimento.

Infine, ricordo che il testo recepisce nell'allegato B la direttiva 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e conferisce una delega al Governo per la sua attuazione, dandogli quindi carta bianca e, come dire, complicando ulteriormente una vicenda che vedeva già all'esame del Senato un testo più restrittivo della direttiva, che però non si vuole approvare, e che esplicita esattamente, su proposta anche del Ministro dell'agricoltura, come sia possibile dare attuazione alla direttiva in un Paese che ha prodotti tipici e non vuole l'estensione delle biotecnologie in agricoltura. In questo modo, ripeto, si conferisce al Governo una delega in bianco proprio su questo tema.

Per queste ragioni, pur apprezzando i cambiamenti positivi, a nome dei Verdi, dichiaro il voto contrario su questo testo.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Per il secondo anno consecutivo, il Governo porta la Legge comunitaria all'approvazione del Parlamento nell'anno successivo a quello di riferimento.

Trattandosi degli ultimi due anni della legislatura di destra, le date di pubblicazione di queste due Leggi comunitarie resteranno a memoria del freno all'Europa posto in Italia dal centro-destra quando è stata al governo; freno che ha ridotto, a mano a mano, la spinta positiva impressa dal Parlamento precedente, fino ad arrivare, appunto, a superare l'anno.

Qui non si tratta di essere europeisti, eurorealisti o euroscettici. Questo ritardo misura i limiti di un Governo inefficace ed inefficiente, che in sede di Consiglio europeo approva le disposizioni dell'Unione, ma che poi non sa consolidare strutture e procedure in grado sia di preparare quelle decisioni prese insieme a Bruxelles, sia poi di facilitarne la trasposizione nella normativa interna.

Il cambio di quattro Ministri degli affari esteri e di due Ministri per le politiche comunitarie in cinque anni ha avuto tra le conseguenze anche questa inefficienza, con i suoi costi sia nella finca della qualità della legislazione, sia nella finca del contenzioso.

Insisto sul Governo, sulle sue responsabilità, gravissime, anche per i ritardi di questa Legge comunitaria, perché nella precedente lettura qui in Senato il ministro La Malfa ha avuto l'improntitudine di dire che i tempi lunghi sono derivati dal Parlamento.

Non è così. Spero che anche la maggioranza lo ribadisca. Per parte della Margherita, ribadisco il ruolo positivo che il Senato ha svolto con un ragionevole esame in Commissione Europa, senza ostruzionismi da parte delle opposizioni.

L'ostruzionismo è venuto dal Governo, che ha ampliato a dismisura la versione originaria della Comunitaria boicottando il Parlamento e la sua stessa maggioranza.

L'articolo sulla definizione di «cioccolato» è un esempio di questo modo affrettato di legiferare: imposto dal Governo, al di fuori del lavoro di Commissione, con tempi poi contingentati in Aula, ha costretto la Camera dei deputati a larghissima maggioranza a correre ai ripari.

Il Governo non è riuscito a difendere la sua impostazione, perché non aveva una storia da raccontare; non aveva una azione di confronto, di proposta, di alleanze almeno tentate in Europa. Ha potuto sbandierare solo la faccia sanzionatoria dell'Unione, ma è bastato che il Parlamento si mettesse a citare la somma delle infrazioni cui il Governo ha abbandonato l'Italia per rendere poco credibile che proprio sul cioccolato non ci fosse più nulla da fare.

Una conferma della scarsa credibilità del Governo si ha non solo nelle infrazioni ma anche nelle stesse procedure per la trasposizione delle normative comunitarie.

Un'Ansa del 19 novembre 2001, cioè all'inizio della nuova legislatura, informava: «L'Italia ha fatto registrare notevoli progressi nel recepimento di direttive UE sul mercato interno: al 15 ottobre scorso il *deficit* di trasposizione delle leggi europee nell'ordinamento italiano era infatti sceso all'1,7 per cento». Qualche mese fa, «Il Sole-24 ORE» informava, invece: «L'Italia arranca sempre più nel recepimento delle direttive comunitarie sul mercato unico. Oltre a mantenere la maglia nera per il numero di procedure d'infrazione aperte (152), il Paese è scivolato all'ultimo posto tra i 25 anche per il tasso di trasposizione della normativa europea in materia»; le direttive non ancora attuate rappresentano un *deficit* di recepimento del 4,1 per cento.

Visto l'andamento della legge comunitaria che oggi stiamo per approvare, è sicuro che questo sarà anche il risultato della legislatura.

Ad un Governo come questo non possiamo perciò affidare nessuna prospettiva europea, per cui il nostro sarà un voto di astensione, come è avvenuto nella precedente lettura. Non ci asteniamo sull'Europa, ma su un Governo senza efficacia ed efficienza.

Altro che riforma della legge La Pergola, cui pure abbiamo dato il nostro contributo. Altro che sessione parlamentare comunitaria. Questo modo di lavorare nel Governo ha impedito di verificare le novità che pure insieme avevamo approvate.

Il lavoro del Senato, invece, in questi cinque anni è stato complessivamente migliore del lavoro del Governo. E noi siamo sicuri che la prossima Assemblea di Palazzo Madama saprà essere all'altezza del suo ruolo di colegislatore europeo, potendo contare su un Governo migliore dei due che ci hanno portati fin qui.

BUDIN (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, confermo il voto di astensione del nostro Gruppo sulla Legge comunitaria.

È la prima volta – voglio ribadirlo – che nel corso della legislatura non diamo un voto favorevole alla Legge comunitaria, ma di astensione con un significato politico: è stato spiegato, nel passaggio precedente al Senato, il motivo del nostro atteggiamento politico in questa circostanza, dovuto innanzitutto al fatto che troppe volte, ed anche in questa occasione, nel corso della elaborazione e dell'approvazione della Legge comunitaria, troppi contenuti sono stati apportati da parte governativa rispetto alla sede parlamentare.

Noi invece riteniamo che la sede parlamentare sia la più appropriata per affrontare con la dovuta attenzione il rapporto del nostro Paese con l'Unione Europea. Abbiamo proposto, anzi, a questo proposito, che in futuro la Legge comunitaria si affronti con delle vere e proprie minisessioni.

Questo è uno dei motivi fondamentali, l'altro motivo fondamentale, come ricordava or ora il collega Bedin, è il fatto che il nostro Paese è uno dei più inadempienti sul piano amministrativo per quanto riguarda le scadenze fissate per i Paesi dell'Unione Europea. Questo non è un buon responso per uno dei Paesi fondatori dell'Unione Europea, uno dei Paesi che dovrebbero mantenere il loro impegno per una maggior iniziativa nella nuova Unione Europea, che ormai conta 25 membri.

Vogliamo, invece, sottolineare che forse c'è davvero troppo poca iniziativa, anche sul piano politico, da parte del nostro Governo: così è stato in questi anni e così è stato fino all'ultimo, fino all'approvazione del bilancio, delle prospettive finanziarie per gli anni 2007-2013, avvenuta, come sappiamo, a fine dicembre.

Riteniamo che ormai questo nuovo impegno, che comporta maggiori iniziative, verrà demandato al nuovo Governo ed al nuovo Parlamento che si insedieranno nel nostro Paese.

Con queste considerazioni, ribadisco il nostro voto d'astensione.

Presidenza del vice presidente SALVI (ore 18,30)

DEMASI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza nazionale conferma le posizioni già rassegnate in prima lettura e dichiara il voto favorevole sul provvedimento.

GRECO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO (FI). Signor Presidente, mi rendo conto che a volte si danno per scontate determinate soluzioni a questa Legge comunitaria. Tuttavia, io cerco di difendere non solo l'azione del Governo, ma la stessa azione del Parlamento, dopo le critiche mosse soprattutto dall'opposizione che, come avete visto, pur convenendo sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si astiene; addirittura, il senatore Bedin insiste ancora una volta nello stigmatizzare un comportamento disattento e contro gli interessi nazionali da parte del Governo.

Non mi sento di convenire su queste osservazioni e soprattutto in relazione alla modifica più importante apportata dalla Camera dei deputati. Vale la pena, cari colleghi, di spendere una parola in più, perché, come sapete, c'è una procedura d'infrazione contro il nostro Paese. Quando trattiamo la materia comunitaria diciamo sempre che dobbiamo far sentire la voce dei Parlamenti nazionali per evitare che nella formazione del diritto comunitario ci colpiscano disposizioni e direttive che sono contro i nostri interessi nazionali.

Ebbene, proprio nel caso del cacao puro, dobbiamo dare atto all'azione costante svolta dal Governo, certamente non sostenuta dall'opposizione, a difesa dei nostri prodotti nazionali; lo ha fatto in questo caso con il decreto legislativo che introduceva la salvaguardia del cacao con la dizione di «cioccolato puro»; lo ha fatto anche con il *made in Italy* nella legge finanziaria del 2004 (che ha introdotto il *made in Italy*), lo abbiamo fatto stamattina affrontando anche il problema del *made in Italy* su iniziativa parlamentare.

Mi permetto allora di chiedere, anche ai colleghi dell'opposizione, di dare atto, di apprezzare l'azione del Governo e soprattutto del ministro La Malfa nel portare avanti la difesa degli interessi nazionali. Mi rendo conto che non siamo certamente i primi nell'attuazione delle direttive comunitarie, ma bisogna anche considerare che molte volte siamo i primi ad essere critici verso direttive che non accogliamo con favore o, quanto meno, non accogliamo acriticamente, così come avremmo dovuto fare, anche in questo caso, nei confronti della direttiva sul cioccolato puro.

Mi permetto anche di far rilevare ai colleghi dell'opposizione, e in particolare al senatore Bedin, che questa è un'eredità pesante che ci avete lasciato voi, cioè che ci hanno lasciato i Governi precedenti, in particolar modo i quattro Governi del centro-sinistra che si sono succeduti nella XIII legislatura.

La XIV legislatura è stata – così la definisco – una stagione di riforme, di rinnovamento del Paese; caso strano, anche per quanto riguarda la materia comunitaria siamo stati i primi in grado, con la modifica della legge La Pergola, di accelerare le procedure di approvazione della Legge comunitaria e – perché no? – anche le procedure di attuazione delle direttive.

Mi ricollego a questi aspetti per dare atto all'azione meritoria del Governo, per ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto su questa Legge comunitaria e per ringraziare i colleghi dell'opposizione, che, con i loro emendamenti, hanno migliorato il testo iniziale.

In conclusione, dichiaro il voto favorevole del mio partito, Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Onorevoli colleghi, potremmo ora riprendere, almeno in parte, l'esame del disegno di legge n. 3684, nel senso che è pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente solo su alcuni degli emendamenti. Proporrei, quindi, di proseguire l'esame di tale provvedimento finché non si arrivi ad emendamenti sui quali il parere non è ancora pervenuto.

PAGANO (*DS-U*). Dove sta il relatore?

BEDIN (*Mar-DL-U*). Manca il relatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, accertiamoci della presenza del relatore e del rappresentante del Governo e procediamo in tal senso.

PAGANO (*DS-U*). Non si può continuare il lavoro così, signor Presidente, mi scusi! I membri della Commissione erano qua e si sono allontanati: ma che modo di fare è, scusate? Passiamo ad altro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le alternative sono due: o una breve sospensione per consentire al relatore e agli altri membri della Commissione di giungere in Aula per questo importante provvedimento, oppure iniziare l'esame del disegno di legge n. 3296 sulla tutela dei minori nella programmazione televisiva.

Se non si fanno obiezioni (che, nel caso, vorrei ascoltare), proporrei una sospensione di dieci minuti, in modo da riprendere i nostri lavori con il disegno di legge n. 3684.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 18,51.

(La seduta, sospesa alle ore 18,41, è ripresa alle ore 18,52).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. È testé pervenuto un ulteriore parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge in titolo, di cui do lettura: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 1.0.80 (testo 2), 1.0.11, 1.0.2 (testo 2), 5.0.4, 5.0.120, 5.0.300 (testo 2), 5.0.150, 5.0.102, 5.0.130, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.500 e 5.0.14 esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte con le condizioni rispettivamente rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che alla proposta 5.0.103 le parole: «bilancio triennale 2005-2007» siano sostituite dalle altre: «bilancio triennale 2006-2008» e le parole: «per l'anno 2005» siano sostituite dalle altre: «per l'anno 2006»;

b) che al primo periodo della proposta 5.0.601 (testo 2) le parole: «di cui all'articolo 3, comma 4,» siano sostituite dalle altre: «nonché nei limiti del contingente di 96 unità di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 2 dell'articolo 3».

La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 5.2, 5.0.80, 5.0.106, 5.0.5, 5.0.16, 5.0.7, 5.0.101 e 5.0.9 (testo 2) e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate».

Proseguiamo, quindi, con le votazioni relative agli emendamenti su cui il parere è stato espresso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.501.

Verifica del numero legale

MODICA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,15).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.0.501.

Verifica del numero legale

MODICA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,16, è ripresa alle ore 19,36).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.0.501.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, da stamattina è già mancato otto volte il numero legale, segno evidente che c'è qualcosa che non va. Vorremmo vedere se riusciamo a battere il *record* ed arrivare alla nona volta.

Chiedo per questo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 4.0.501, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, desidero sottolineare che con l'emendamento 5.0.106 si prevede la possibilità per il CNSAS, il Corpo nazionale squadre soccorso alpino, nel momento in cui ci sono convenzioni con i Comuni e con gli enti pubblici, di utilizzare del personale mentre oggi come oggi la legge, trattandosi di una ONLUS, non lo permette.

Non si tratta, quindi, di un aggravio di spesa, ma semplicemente di dare la possibilità a questo ente autonomo, che come ho detto è una ONLUS, di esprimersi e attivare le convenzioni che gli enti locali chiedono.

A questo proposito, chiederei la cortesia al relatore e al rappresentante del Governo di verificare, dal momento che il secondo comma potrebbe prevedere una spesa laddove si chiedono esenzioni, se sia possibile eliminarlo, in modo da approvare solo la prima parte dell'emendamento, che non comporta spese.

Chiederei alla gentilezza del relatore, del rappresentante del Governo e dei colleghi di tenere conto di questo aspetto, che è stato sottolineato a più riprese ed è molto importante per il soccorso alpino.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ASCIUTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.1.

Gli emendamenti 5.2, 5.0.30, 5.0.200, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.16, 5.0.11, 5.0.103, 5.0.101, 5.0.500, 5.0.120, 5.0.150, 5.0.102, 5.0.130, 5.0.104 e 5.0.105 sono ritirati.

Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 5.0.6, 5.0.7, 5.0.80, 5.0.100 e 5.0.300 (testo 3).

Per quanto concerne l'emendamento 5.0.106 del senatore Rollandin, non compete a me, bensì alla 5ª Commissione, stabilire se, cassando un comma, esso non comporti oneri.

PRESIDENTE. Se fosse modificato, quale sarebbe il suo parere?

ASCIUTTI, *relatore*. Mi rimetto all'Aula.

Infine, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.0.9 (testo 2), 5.0.14, 5.0.600 (testo 2) e 5.0.601 (testo 2), nonché sul Tit. 1.

RICEVUTO, *vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.2, 5.0.30, 5.0.200, 5.0.4, 5.0.5 e 5.016 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.6.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,43, è ripresa alle ore 20,03).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3684

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.0.6.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, probabilmente per l'ultima volta chiediamo la verifica del numero legale, così arriveremo a dieci volte in cui è mancato il numero legale quest'oggi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 19 gennaio 2006

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui (3684) *(Relazione orale)*.

II. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile (3715) *(Relazione orale)*.

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (3716) *(Relazione orale)*.

3. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (3717).

4. Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (3718).

– GIARETTA ed altri. – Disposizioni per garantire il voto domiciliare agli elettori affetti da gravi patologie e dipendenti da apparecchiature elettromedicali (3145).

5. Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (3723).

6. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (*Approvato dal Senato, ove modificato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*).

7. Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione (1980).

– CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (2627).

– MALABARBA e SODANO Tommaso. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà d'opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione (3064) (*Relazione orale*).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– BONATESTA. – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (2274).

– NIEDDU ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche (2275).

IV. Discussione del disegno di legge:

Deputati GARNERO SANTACHÈ ed altri. – Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei

minori nella programmazione televisiva (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (3296).

V. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).

(Relazione orale)

VI. Discussione della mozione 1-00370 dei senatori Zanda ed altri sui Decoder per il digitale terrestre.

ALLE ORE 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,05*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui (3684)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1**1.0.80** (testo 2)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di scuole non statali)

1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e scuole non paritarie.

2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *f*), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comportano la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conforme ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancel-

lazione dall'elenco. Le modalità procedurali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di "scuola" e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera *a*) del comma 4.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente

in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1997.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonché per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. È fatto altresì salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole paritarie che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo 344 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1 comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.0.11

LA COMMISSIONE

Accantonato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli ivi previsti conservano, a titolo di assegno personale riasorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento».

1.0.106

VALLONE

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di personale della scuola)

1. All'art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sostituire le parole: "di cui all'art. 1 comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240" con le parole: "di 360 giorni entro la data di entrata in vigore della presente legge"».

1.0.505 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Corso-concorso per dirigenti scolastici)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il terzo periodo è sostituito con i seguenti: "Il Ministero è autorizzato a bandire, entro il 31 marzo 2006, un corso-concorso per dirigenti scolastici, al quale possono partecipare coloro che matureranno, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza. Sulla base delle relative graduatorie, il Ministero procede alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti nel triennio 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, ferma restando la disciplina autorizzatoria in materia di assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni, prevista dalla normativa vigente. In ogni caso il numero delle assunzioni da effettuare in ciascuno dei predetti anni scolastici non potrà eccedere quello dei collocamenti a riposo per ciascuno degli anni medesimi».

1.0.4

BEVILACQUA, BRIGNONE, FAVARO, GABURRO

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Corso-concorso per dirigenti scolastici)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 al terzo periodo sostituire le parole: "all'inizio del predetto anno scolastico" con le seguenti: "al 31 dicembre 2005"».

1.0.101

FIRRARELLO

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Corso-concorso per dirigenti scolastici)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 al terzo periodo sostituire le parole: "all'inizio del predetto anno scolastico" con le seguenti: "al completamento dei 180 giorni di incarico previsti dalle norme vigenti"».

1.0.15 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incremento dei posti di livello dirigenziale generale del MIUR)

1. Allo scopo di potenziare le funzioni di consulenza, studio, ricerca ed ispettive, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è

autorizzato ad incrementare, di un numero non superiore a quattro, i posti di livello dirigenziale generale, relativi a tali funzioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 688.000, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.0.10 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'INVALSI)

1. Allo scopo di assicurare con urgenza il funzionamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al personale attualmente in servizio in posizione di comando nel predetto Istituto può essere consentito il trasferimento in mobilità, anche intercompartimentale, presso il medesimo ente, nei limiti dei posti disponibili del relativo organico; è contestualmente soppresso un numero corrispondente di posti in organico nelle amministrazioni di rispettiva provenienza. Al successivo inquadramento del predetto personale nelle aree e livelli del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti ed istituti di ricerca si provvederà sulla base dei criteri e delle modalità previsti da apposito accordo stipulato a livello di contrattazione integrativa di ente e comunque nei limiti delle risorse previste dal suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro».

1.0.12

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Gestione FAR)

1. Al fine di migliorare la efficienza e la efficacia della gestione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), in applicazione dell'articolo 94, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e fermi restando i

criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore delle imprese previsti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003, a partire dal 10 gennaio 2006, tutti gli interventi previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e precedenti, a valere sul FAR, sono gestiti sulla contabilità speciale intestata allo stesso Fondo che mantiene le caratteristiche del fondo di rotazione a condizione che la percentuale delle complessive disponibilità del Fondo, con esclusione dei fondi comunitari, assegnate nella forma del contributo nella spesa non superino il 20 per cento delle complessive disponibilità del Fondo stesso annualmente ripartite ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del predetto decreto legislativo».

1.0.102

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per gli enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di far fronte con urgenza alle esigenze minime della ricerca, compresi l'ASI e l'ENEA, gli enti e gli istituti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, in deroga al divieto di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.0.13

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivazione delle collaborazioni con enti di ricerca)

1. Al fine di incentivare l'efficienza delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca, gli stessi destinano una quota, individuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei proventi netti derivanti dalle attività di ricerca, di consulenza o di servizi effettuate sulla base di contratti o convenzioni con soggetti terzi, pubblici o privati, al

personale che ha partecipato a tali attività. Per proventi netti si intendono le somme corrisposte dai soggetti terzi per le prestazioni rese, al netto delle spese sostenute dall'ente per le medesime prestazioni, individuate con il medesimo decreto. Le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca possono, altresì, stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati al proprio personale. Le medesime convenzioni prevedono un compenso aggiuntivo per il personale impiegato, senza pregiudizio per lo stato giuridico, e nel rispetto degli impegni istituzionali».

1.0.103

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivazione della ricerca nelle Università)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *n*) del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, sono aggiunte le seguenti parole: "ad assegni di ricerca e borse di studio;"».

1.0.105

FAVARO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.105

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione degli effetti del decreto ministeriale n. 236 del 2005)

1. Gli effetti del decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236, sono sospesi sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN)».

1.0.107

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, ZAVOLI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abrogazione del divieto di partecipazione a concorsi universitari)

1. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, il comma 10 è abrogato».

1.0.104 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Organismi di valutazione del sistema universitario)

1. In attesa del riordino del sistema di valutazione dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alle riunioni del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, aventi ad oggetto la valutazione delle attività didattiche e i servizi agli studenti partecipano anche due studenti eletti dal Consiglio Nazionale degli studenti universitari fra i propri componenti.

2. I nuclei di valutazione interni delle università sono composti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999 prevalentemente da membri esterni. Alle riunioni, degli stessi Nuclei aventi ad oggetto la valutazione delle attività didattiche ed i servizi agli studenti partecipano anche due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti iscritti negli atenei.

3. Agli studenti di cui al comma 1 compete esclusivamente il trattamento di missione e al relativo onere si fa fronte nei limiti delle risorse disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, della citata legge n. 370 del 1999».

1.0.100

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I Direttori delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di musica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche, già incaricati della direzione alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e che svolgevano tale funzione all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono equiparati ai soli fini del trattamento economico e di quiescenza, ai dirigenti scolastici di ruolo, anche con il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'incarico conferito ai sensi delle relative ordinanze ministeriali.

2. I predetti direttori mantengono il diritto al trattamento economico di cui al comma 1 anche successivamente alla cessazione dell'incarico, fino al collocamento a riposo e sono utilizzati, a domanda, in compiti di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica deliberati dal Consiglio accademico nell'ambito dell'annuale programmazione.

3. Al relativo onere finanziario si provvede rendendo indisponibile fino al collocamento a riposo dell'interessato, un posto organico di docente, individuato da ciascuna istituzione con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico».

1.0.500

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Direttori incaricati di Accademie e Conservatori)

1. I direttori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche, già incaricati della direzione alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che svolgevano tale funzione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono equiparati, ai soli fini del trattamento economico e di quiescenza, ai dirigenti scolastici di ruolo, anche con il riconoscimento

dell'anzianità maturata nell'incarico conferito ai sensi delle relative ordinanze ministeriali.

2. I direttori di cui al comma 1 mantengono il diritto al trattamento economico di cui al medesimo comma 1 anche successivamente alla cessazione dell'incarico, fino al collocamento a riposo, e sono utilizzati, a domanda, in compiti di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica deliberati dal consiglio accademico nell'ambito dell'annuale programmazione.

3. All'onere finanziario derivante dal presente articolo si provvede rendendo indisponibile, fino al collocamento a riposo dell'interessato, un posto organico di docente, individuato da ciascuna istituzione con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico».

1.0.300

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programmazione e valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di consentire alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, di programmare le proprie attività, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 si applicano alle stesse le disposizioni in materia di programmazione e valutazione delle attività didattiche delle università, di cui all'articolo 1-ter, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari integrato con i rappresentanti degli studenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in seno al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), nonché lo stesso Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale. I programmi sono valutati e periodicamente monitorati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si avvale del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario integrato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. La presente disposizione si applica nei limiti delle dotazioni organiche di personale autorizzate ai sensi della normativa vigente».

1.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Accantonato*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuità la funzionalità amministrativa, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un contingente non superiore a 716 unità. Le medesime istituzioni sono, altresì, autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 200 unità. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico. Per le modalità di reclutamento, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, Fondo speciale dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative».

1.0.23 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Supervisor dei corsi biennali di abilitazione)

1. I supervisor utilizzati all'interno dei corsi biennali di abilitazione relativi alle classi di concorso 7/A, 18/A, 21/A, 22/A, 25/A e 28/A, attivati presso le università e trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, presso le Accademie di belle arti, sono utilizzati con le stesse funzioni presso le predette Accademie senza ulteriori, nuovi oneri per il bilancio dello Stato».

1.0.6

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Valutazione titoli)

1. Alla tabella di valutazione dei titoli annessa al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, alla lettera A.4, primo periodo, dopo le parole: "durata biennale" sono inserite le seguenti: "e per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di belle arti, a conclusione dei corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito del prescritto esame di Stato finale con valore abilitante"».

1.0.7

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici)

1. Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto configurandolo quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. A tal fine il commissario redige il regolamento di organizzazione e funzionamento, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e il regolamento del personale dell'IISG sulla base dei principi organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137. In particolare, sono istituiti i seguenti organi: il presidente, cui sono assegnate la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità delle relazioni internazionali; il consiglio direttivo con compiti di indirizzo e programmazione generale delle attività dell'ente; il collegio dei revisori con il compito del controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. All'IISG si applicano, altresì, le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127:

- a) l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente agli organi dell'IISG;
- b) l'articolo 16 in materia di piani di attività;
- c) l'articolo 18 in materia di strumenti;
- d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture;
- e) l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni del personale;
- f) l'articolo 21 in materia di mobilità del personale;
- g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo e assicura fino a tale data la funzionalità dell'Istituto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2,

del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca.

4. L'IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le attrezzature in dotazione e mantiene altresì la disponibilità in uso gratuito da parte del demanio dell'immobile sito in Roma denominato Villa Sciarra Wurts.

5. L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con i regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

1.0.9 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana)

1. Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui alla tabella n. 2 allegata al regio decreto 10 ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati come "Conservatori della Toscana", sono trasformati in Fondazioni di diritto privato, con finalità di istruzione, educazione e cultura ed acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge e a quelle dettate dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei principi contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare: l'organizzazione; la partecipazione delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalità di costituzione degli organi della Fondazione, le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto prevede altresì che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo e che al consiglio di amministrazione possano partecipare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla Fondazione. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della Fondazione, senza oneri per la fi-

nanza pubblica. In caso di accertata inesistenza di patrimonio ovvero di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione degli scopi della Fondazione i competenti organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto stesso.

3. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare iniziative di istruzione, formazione e cultura è istituita tra le fondazioni risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano il mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione ed il coordinamento delle attività delle medesime fondazioni che, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano più attive e che quindi non siano più in grado di svolgere autonomamente attività di istruzione, educazione o cultura. Il consiglio di amministrazione della fondazione, composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede ad elaborare lo statuto in conformità alla normativa dettata dal presente articolo e dal codice civile per le fondazioni private, entro novanta giorni dall'acquisizione della personalità giuridica secondo quanto previsto dal comma 1. Lo statuto è redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.0.108

FIRRARELLO

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Equipollenza titoli di studio)

1. Il Diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al Diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo Corso su paziente da istituirsi con decreto ministeriale, presso le Università».

1.0.109 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Specializzandi medici)

1. È autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2006 mediante trasferimento alle istituzioni universitarie condannate in solido con le amministrazioni dello Stato, per soddisfare i crediti, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria, vantati dagli specializzandi medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-91 fermo restando il recupero in caso di soccombenza dei ricorrenti nei successivi gradi di giudizio. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 20, della legge 23 dicembre 1999 n. 488».

1.0.110

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, dopo le parole: "possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica" sono inserite le seguenti: "e il servizio sociale professionale" e dopo le parole: "con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge", sono inserite le parole: "nonché con un appartenente al servizio sociale professionale"».

1.0.111

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Finanziamento dell'impianto PEC)

1. Per gli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototipico nucleare denominato PEC per le prove su elementi di combustibile è autorizzato un contributo quindicennale a favore dell'ENEA di 33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.16

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo di tecnico-ingegnere civile e ambientale;

b) agli iscritti al settore industriale spetta il titolo di tecnico-ingegnere industriale;

c) agli iscritti al settore dell'informazione spetta il titolo di tecnico-ingegnere dell'informazione.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri – settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri – settore industriale"; "sezione degli ingegneri – settore dell'informazione"; "sezione dei tecno-ingegneri – settore civile e ambientale"; "sezione dei tecno-ingegneri – settore industriale"; "sezione dei tecno-ingegneri – settore dell'informazione"».

«Art. 1-ter.

(Modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando l'ambito delle attività professionali contemplate agli articoli 51 e 52 del vigente ordinamento professionale costituito dal regio decreto n. 2537 del 1925, nonché da ogni altra disposizione vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione di ingegnere, formano oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'attività degli iscritti nella sezione A le seguenti attività professionali, così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:"».

1.0.14

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per la professione di dottore agronomo e dottore forestale)

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato gli esami di Stato per l'iscrizione nella Sezione B – Settore "zoonomo" dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali hanno titolo per essere iscritti nella Sezione B – Settore «agronomo e forestale» del medesimo albo.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono già iscritti nella Sezione B – Settore "zoonomo" dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali confluiscono nella Sezione B – Settore «agronomo e forestale» del medesimo albo. Ad essi spetta il titolo professionale di «agronomo e forestale».

1.0.22

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Titoli professionali)

1. A coloro che si iscrivono nella sezione B degli albi professionali degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori, attuari, biologi, chimici e geologi spettano, rispettivamente, i seguenti titoli professionali:

- a) tecno-agronomo e forestale;
- b) tecno-architetto;
- c) tecno-pianificatore;
- d) tecno-attuario;
- e) tecno-biologo;
- f) tecno-chimico;
- g) tecno-geologo.

2. L'iscrizione agli albi professionali dei soggetti di cui al comma 1 è accompagnata dalla menzione dei rispettivi titoli professionali».

1.0.20

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esercizio della professione di tecnologo alimentare)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei tecnologi alimentari sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti della sezione A spetta il titolo di tecnologo alimentare.

3. Agli iscritti della sezione B spetta il titolo di tecnologo alimentare *junior*.

4. L'iscrizione all'albo professionale dei tecnologi alimentari è accompagnata rispettivamente dalle dizioni "sezione A – tecnologi alimentari" e "sezione B tecnologi alimentari *juniores*"».

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vi-

gente normativa, le attività riportate all'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, che l'ordinamento riserva agli iscritti all'ordine dei tecnologi alimentari e che implicano l'ideazione e l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

6. Gli iscritti alla sezione A esercitano inoltre ogni altra attività professionale loro attribuita dagli specifici ordinamenti, quali statistica, ricerche di mercato e relative attività in relazione alla produzione alimentare, ricerca e sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare, funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della trasformazione, conservazione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, della biotecnologia alimentare e delle scienze gastro-nomiche.

7. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività pratiche, tra quelle riportate all'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, che l'ordinamento riserva agli iscritti all'ordine dei tecnologi alimentari e che implicano l'esecuzione e l'uso di metodologie standardizzate, ed inoltre:

a) sorveglianza, conduzione e collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;

b) sorveglianza e collaudo di impianti di produzione di alimenti;

c) operazioni di *marketing*, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari;

d) analisi dei prodotti alimentari, accertamento e controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari, nonché accertamento e controllo della qualità e della tracciabilità dei prodotti alimentari nelle filiere agroalimentari. Tali attività sono svolte presso strutture sia private che pubbliche;

e) sorveglianza, contabilità e collaudo (eventualmente in collaborazione con altri professionisti) dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;

f) sorveglianza, contabilità e collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;

g) sorveglianza, gestione, contabilità e collaudo dei lavori che attingono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;

h) conduzione di reparti di industrie alimentari e collegate;

i) sorveglianza, conduzione e collaudo dei processi biotecnologici applicati agli alimenti e dei prodotti biologici correlati;

j) sorveglianza e collaudo (eventualmente in collaborazione con altri professionisti) di impianti di produzione e trasformazione biotecnologica di alimenti;

k) sorveglianza e certificazione, con l'impiego di metodologie biotecnologiche, della qualità e del controllo e della provenienza delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari;

l) consulenze nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;

m) consulenze per il controllo e la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere alimentari;

n) valutazione con l'impiego di metodiche biotecnologiche della qualità, della sanità e della provenienza dei prodotti utilizzati per le trasformazioni alimentari e per i prodotti alimentari;

o) valutazione ed implementazione del sistema *Hazard analysis and critical control point* (HACCP);

p) consulenze per il monitoraggio ambientale in campo alimentare, mediante l'impiego di tecniche biotecnologiche;

q) sorveglianza, contabilità e collaudo di lavori inerenti alla produzione di mezzi tecnici del settore delle biotecnologie innovative in ambito alimentare;

r) consulenze per le pubbliche relazioni nel campo alimentare;

s) sorveglianza, contabilità e collaudo di lavori inerenti alla pianificazione e sviluppo di attività produttive o commerciali legate a particolari alimenti e zone geografiche quali quelle a denominazione di origine protetta (DOP) e quelle a indicazione geografica protetta (IGP);

t) sorveglianza, gestione, contabilità e collaudo dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in attività turistiche;

u) sorveglianza, gestione, contabilità e collaudo dei lavori che attengono al *catering* ed alle strutture analoghe;

v) funzioni peritali, tributarie ed arbitrali».

1.0.19

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accesso alla professione di statistico)

1. All'esame di Stato per l'esercizio della professione di statistico si è ammessi, oltre che con i titoli previsti dalla normativa vigente, con il possesso di laurea appartenente alla classe n. 37 – Scienze statistiche. Ai pos-

essori del predetto titolo di studio che abbiano superato l'esame di Stato spetta il titolo professionale di tecno-statistico.

2. Per i possessori del titolo di studio di cui al comma 1 l'esame di Stato è articolato in:

a) una prima prova scritta, concernente i seguenti argomenti: metodologia per le analisi statistiche; progettazione e conduzione di indagini statistiche; trattamento informatico di base di dati;

b) una seconda prova scritta applicativa, concernente la progettazione di un'indagine statistica;

c) una prova orale, basata sulla discussione degli argomenti delle prove scritte e sul codice della statistica ufficiale.

3. Formano oggetto dell'attività professionale dei tecno-statistici nelle pubbliche amministrazioni, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) predisposizione di indagini statistiche in ambiti circoscritti e definizione dei relativi questionari;

b) applicazione di metodologia statistica di base in campo sociale, socio-sanitario, economico, demografico e biomedico;

c) classificazione, elaborazione, rappresentazione e analisi dei dati attinenti a qualsiasi tipo di rilevazione;

d) coordinamento dei rilevatori nelle indagini censuarie dell'ISTAT e per qualsiasi altro tipo di indagine statistica».

1.0.18

LA COMMISSIONE

Accantonato

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accesso alla professione di enologo)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, è sostituito dal seguente:

"1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 10 livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 10 livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore"».

1.0.114

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Finanziamento del Museo della Shoah*) – 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91 è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.700

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «tredici membri» e le parole: «tre eletti dal corpo accademico» sono sostituite dalle seguenti: «cinque eletti dal corpo accademico».

1.0.112

BIANCONI, FABBRI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la stipula di un'intesa con le regioni, le pro-

vince autonome e le autonomie locali, in sede di Conferenza Unificata, finalizzata a definire le procedure di individuazione dei candidati da inserire nella terna di esperti di cui al comma 1 ed a delineare l'iter procedimentale di raggiungimento dell'intesa tra Ministro e regione interessata per la nomina del presidente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra organi dello Stato"».

1.0.113

BIANCONI, FABBRI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Sono impianti portuali di rilevanza nazionale, europea ed internazionale i porti di Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Gioia Tauro, Palermo, Cagliari, Taranto, Ravenna, Venezia e Trieste. Per tali impianti, non si applica quanto previsto dall'Articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. La designazione e la scelta dei presidenti delle relative Autorità Portuali è riservata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

1.0.300a

IL GOVERNO

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Sono impianti portuali di rilevanza nazionale, europea ed internazionale i porti di Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Gioia Tauro, Palermo, Cagliari, Taranto, Ravenna, Venezia e Trieste. Per tali impianti non si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. La designazione e la scelta dei presidenti delle relative Autorità portuali è riservata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

ORDINE DEL GIORNO

G1.105 (già em. 1.0.105)

FAVARO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3684, concernente "Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui",

impegna il Governo:

a sospendere gli effetti del decreto ministeriale 236/05 per adeguarlo, secondo gli impegni già assunti dallo stesso Governo, alle regole contenute nella nuova legge di riordino del CUN, recentemente approvata dal Parlamento.

(*) Accolto dal Governo. Cfr. sed. 939.

ARTICOLI 2, 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Rinegoziazione di mutui)

1. All'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziari sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione nella minore spesa complessiva per interessi per il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui».

Articolo 3.

(Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide)

1. Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.

3. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,».

Articolo 4.

(Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati da somministrazione di emoderivati)

1. Ai soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005, è attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal citato decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcito-

ria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, valutati in euro 55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il medesimo esercizio dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia per i servizi regionali sanitari e l'Istituto superiore di sanità)

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per far fronte con urgenza alle esigenze minime della ricerca traslazionale e clinica, sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, in deroga al divieto di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività istituzionali svolte, nonché di poter far fronte alle emergenze sanitarie, all'Agenzia per i servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore di sanità non si applicano le disposizioni vigenti sulla limitazione di assunzione di personale a tempo indeterminato. All'attuazione del presente comma l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e l'Istituto superiore di sanità provvedono nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

4.0.300 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" possono continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo determinato. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico dei rispettivi bilanci degli enti fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

4.0.501

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Centro San Raffaele del Monte Tabor)

1. Al comma 10 dell'articolo 11-*quaterdecies* della legge 2 dicembre 2005, n. 248 le parole: "per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

4.0.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario».

4.0.3

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da alimenti)

1. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari non è tenuto a munirsi di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla Azienda sanitaria locale.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati periodicamente.

3. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti.

4. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'onere della formazione, i contenuti della formazione, la periodicità dell'aggiornamento e le modalità della vigilanza».

4.0.4

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Definizione dei procedimenti arretrati di risarcimento dei danni da trasfusioni di sangue infetto)

1. Al fine di consentire la definizione di tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2006 e 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.500

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori misure di prevenzione e di contrasto delle emergenze legate alla pandemia influenzale)

1. Ai fini della pianificazione delle attività di prevenzione e del potenziamento degli strumenti e delle misure per fronteggiare le emergenze legate ad una catastrofica pandemia influenzale nonché per incrementare le attività di prevenzione e di contrasto di altre emergenze sanitarie, il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, istituito presso il Ministero della salute con il decreto-legge n. 81 del 29 marzo 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, si avvale nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel relativo capitolo di spesa e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, fino ad un massimo di dieci unità, di un nucleo di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Deputazioni e società di storia patria)

1. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nei provvedimenti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto sono soppresse le seguenti parole: «Deputazioni e società di storia patria».

EMENDAMENTI

5.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «e nei provvedimenti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto» con le seguenti: «e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, ovunque ricorrano,».

5.2

LA COMMISSIONE

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì soppresse le parole: "Istituto 'Domus mazziniana' (Pisa)"».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5****5.0.30**

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunte dopo le parole: "delle fondazioni lirico-sinfoniche" le seguenti parole: ", dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali".

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "da sette membri," sono sostituite dalle seguenti: "da sette a nove membri,";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti".

3. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni" e al secondo periodo, la parola "2008" è sostituita dalla seguente: "2009";

b) al comma 6, le parole da: ", in conformità al Protocollo d'intesa" sino alla fine del comma sono soppresse».

5.0.200

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla stipulazione dei nuovi contratti integrativi aziendali con le modalità di cui al presente comma, a decorrere dal 10 gennaio 2006 possono essere comunque disapplicati le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali, nonché dei preaccordi o delle intese anche non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali, in contrasto con i principi di cui al comma 4 ovvero se ritenuti dalle fondazioni medesime particolarmente onerosi."».

5.0.4

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding s.p.a)

1. Cinecittà Holding s.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché dei film già finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositati presso la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che li utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.

2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali-Di-

reazione generale per il cinema e Cinecittà Holding s.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera *a*), del medesimo articolo.

4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.0.5

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incardinamento dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione)

1. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, attualmente afferente al Dipartimento per la ricerca, l'organizzazione e l'innovazione, è incardinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi assegnati, all'atto del trasferimento, ai capitoli di spesa relativi al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».

5.0.16

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incardinamento della Discoteca di Stato)

1. La Discoteca di Stato e l'annesso Museo dell'audiovisivo, attualmente afferenti al Dipartimento per i beni archivistici e librari, sono incardinati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi assegnati, all'atto del trasferimento, ai capitoli di spesa relativi al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».

5.0.6

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3."

b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: "scelti dal Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

5.0.7

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche agli articoli 13, 17 e 27 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, i commi 9 e 10 sono abrogati e, al comma 1, le parole: «e 9» sono soppresse;

b) all'articolo 17, al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 13, comma 9," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-bis";

c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura designate dal Ministro, provvede all'attribuzione degli attestati di qualità, di cui al comma 2, e dei relativi premi, di cui al comma 3.";

d) all'articolo 27, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le istanze presentate per la distribuzione dei film di cui al comma 3, primo periodo, sono valutate secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore del presente decreto";

e) all'articolo 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le istanze per la concessione di contributi o finanziamenti a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime, salvo quanto previsto al comma 3-bis."».

5.0.80

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Recupero e riutilizzo risorse)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.

2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali.

3. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, 5 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per i contributi in conto interessi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono destinati a interventi urgenti sui beni culturali immediatamente cantierabili».

5.0.100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituto internazionale di studi G. Garibaldi)

1. L'Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi", fondato a Roma l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390».

5.0.11

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondazione La Biennale di Venezia)

1. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: "il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione" sono sostituite dalle seguenti: "il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Fondazione" e al comma 2, le parole: "lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti": lettere a), b) e c);

b) il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l'apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, un componente è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali".

c) all'articolo 12, comma 2, le parole: "e gli altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: "un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e l'altro scelto"».

5.0.103

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nel cinquantenario della fondazione del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella Tabella degli enti a carattere internazionalistico, di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200 mila euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.101

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Risorse in favore del Programma di valorizzazione
del patrimonio culturale)*

1. Le risorse a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, destinate, con delibera CIPE n. 20 del 2004, a favore del Programma di valorizzazione del patrimonio culturale, pari a 25.160.000 euro per il 2006 e a 11.630.000 euro per il 2007, sono assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali».

5.0.500

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali e di accesso
alla dirigenza)*

1. Al fine di razionalizzare le disposizioni che disciplinano l'accesso alla dirigenza ed il conferimento degli incarichi dirigenziali, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19, comma 6, dopo le parole: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5", sono inserite le seguenti: "nonché di cui al comma 10";

b) all'articolo 28, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "o se in possesso del diploma di specializzazione" le parole: "conseguito presso le scuole di specializzazione individuate" sono sostituite dalle seguenti: "o del dottorato di ricerca, conseguiti in materie attinenti a quelle oggetto di concorso e individuati"».

5.0.120

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizione in materia di dirigenti pubblici)

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, titolari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno dodici mesi in maniera continuativa, di incarichi dirigenziali di livello generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati, alla medesima data, nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione presso cui sono titolari degli incarichi, nei limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione presso cui è conferito l'incarico medesimo.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.0.300 (testo 2)

IL RELATORE

V. testo 3

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi dirigenziali)

1. Il personale con incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, a seconda del tipo di incarico conferito, nel ruolo dirigenziale corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il personale di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, eserciti funzioni di responsabilità nelle posizioni apicali o svolga funzioni di responsabile di una delle segreterie operanti nell'am-

bito dei medesimi uffici è inquadrato nei ruoli della seconda fascia dirigenziale dell'amministrazione dove ricopre il relativo incarico.

3. Le assunzioni autorizzate nell'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.0.300 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi dirigenziali)

1. Il personale con incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, previo superamento di un esame colloquio su materie istituzionali, da tenersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda del tipo di incarico conferito, nel ruolo dirigenziale corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, coloro ai quali nell'ultimo quinquennio sia stato attribuito l'incarico di responsabile di uno degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, che abbiano per tale motivo percepito un trattamento economico non inferiore a quello di direttore di ufficio dirigenziale di livello non generale, sono inquadrati, previo superamento di un esame colloquio su materie istituzionali, da tenersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei ruoli delle amministrazioni statali ove prestano servizio, in qualità di dirigenti di seconda fascia, anche in soprannumero. Ai medesimi possono essere attribuiti gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, anche se non previsti dall'ordinamento. Durante il periodo di eventuale inquadramento in soprannumero, rimane indisponibile per il conferimento un pari numero di incarichi dirigenziali di livello non generale, tra quelli di cui all'articolo 19, comma 6".

3. Le assunzioni autorizzate nell'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.0.150

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi dirigenziali)

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.0.102

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi dirigenziali)

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano

già svolto dette funzioni per almeno un anno, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.0.130

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi dirigenziali)

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.0.104

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi dirigenziali)

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico

ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.0.105

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Dirigenti della Scuola superiore di pubblica amministrazione)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: "tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i Dirigenti di Amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti" sono sostituite dalle seguenti: "tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"».

5.0.106

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attività del CNSAS)

1. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.

1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"».

5.0.9 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini)

1. Dopo l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

''4-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2006 per i tersicorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l'età pensionabile è fissata, per gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantaduesimo anno di età anagrafica''.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i)-quater della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative».

5.0.14

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi di reggenza)

1. Allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa, le Amministrazioni centrali dello Stato possono, nel caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, conferire, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'area funzionale C, come individuata nel contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Ministeri. L'incarico di

reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del codice civile».

5.0.600 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266)

1. Alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" della tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 26, le voci: "legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28", nonché "decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, articolo 2-bis, comma 1", sono soppresse.

2. All'articolo derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 59,5 milioni per l'anno 2006 e a euro 21 milioni per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.601 (testo 2)

FAVARO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Potenziamento dell'organico del Comando Carabinieri per la tutela della salute)

1. Allo scopo di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il Ministero della difesa è autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento fino a 20 sottotenenti in servizio permanente del Ruolo Speciale del-

l'Arma dei carabinieri, riservato agli Ufficiali in servizio del Ruolo Speciale in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza demerito servizio per almeno 24 mesi a valere e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Al reclutamento del presente comma si procede in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, all'articolo 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, ed agli articoli 24, commi 3 e 4, fatta eccezione per il requisito dell'età, e 26, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE

Tit. 1

LA COMMISSIONE

Sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali, pubblica amministrazione ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione mutui e di professioni»

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 (3509-B)ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/123/CE, 2004/9/CE, 2004/36/CE, 2004/49/CE, 2004/50/CE, 2004/54/CE, 2004/80/CE, 2004/81/CE, 2004/83/CE, 2004/113/CE, 2005/19/CE, 2005/28/CE, 2005/36/CE e 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.

2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.

2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.

2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.

2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).

2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).

2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.

2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.

2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

ARTICOLI 2, 3, 4, 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

«4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa».

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per

dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale)

1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonché proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al beneficiario delle provvidenze;

b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

3. Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera c).

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI E ALLEGATO C

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO C
(Articolo 7, comma 1)

2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

2005/23/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

ARTICOLI DA 8 A 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004)

1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma:

1) le parole: «di qualsiasi genere» sono sostituite dalle seguenti: «di Ia, IIa, IIIa, IVa e Va categoria, gruppo A e gruppo B,»;

2) dopo le parole: «dal Questore» sono inserite le seguenti: «, nonché materie esplodenti di Va categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità»;

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Va categoria, gruppo D e gruppo E».

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «e dei giocattoli pirici» sono soppresse.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conserva-

zione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 379, concernente la disciplina del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati:

1) le parole: «lavoratori italiani e loro congiunti emigrati», «lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati» e «lavoratori italiani o loro congiunti emigrati», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica»;

2) le parole: «all'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato diverso dall'Italia»;

3) il comma 9 è abrogato;

b) l'articolo 380 è abrogato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, le parole: «l'emissione e» sono sostituite dalle seguenti: «l'emissione ovvero».

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque immette sul mercato ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.131 a euro 24.789 e del pagamento di una somma da euro 20 a euro 123 per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «da lire 4 milioni a lire 24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.032 a euro 12.394» e le parole: «da lire 20 mila a lire 120 mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10 a euro 61»; al secondo periodo, le parole: «lire 200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 103.291»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il fabbricante o chiunque immette sul mercato apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, ma privi delle informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, nonché delle indicazioni relative agli Stati membri dell'Unione europea o alla zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura è destinata ad essere utilizzata, nonché delle informazioni relative ad eventuali restrizioni o ri-

chieste di autorizzazioni necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291»;

d) al comma 3, le parole: «da lire 2 milioni a lire 12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.032 a euro 6.197»;

e) al comma 4, le parole: «da lire 5 milioni a lire 30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.582 a euro 15.493»;

f) al comma 5, le parole: «da lire 500 mila a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 a euro 1.549»;

g) al comma 6, le parole: «da lire 10 milioni a lire 60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.164 a euro 30.987».

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004)

1. In attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della presente disposizione, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti comunque:

a) l'ammontare delle spese sostenute sulla base delle quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;

b) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a decorrere dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.

4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo e, in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

1. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE».

2. All'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis».

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Modifiche all'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono abrogati.

Art. 18.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Introduzione dell'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62)

1. Alla legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. *(Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)*. – 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE è informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attività e ai compiti di vigilanza, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:

1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sa-

nare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l'attività;

2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri direttivi: nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere sancita la responsabilità degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;

3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attività supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;

4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative;

5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste dall'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;

b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attività transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonché in materia di informazione agli aderenti;

c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase di esercizio delle forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra le suddette istituzioni;

d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE, provvede al coordinamento delle disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante i principi fondamentali in materia di forme pensionistiche complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3».

Art. 19.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18)

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, è abrogato.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione deliberata dalla Camera dei deputati

(Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178)

1. In esecuzione della procedura di infrazione 2003/5258 avviata dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, sono abrogati l'articolo 6 e l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

ARTICOLI DA 20 A 26 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54)

1. Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e 2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare mediante il recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L):

1) al comma 3, le parole: «ai figli di età minore» sono sostituite dalle seguenti: «ai figli di età inferiore ai ventuno anni»;

2) al comma 4, le parole: «Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:» sono sostituite dalle seguenti: «Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:»;

b) all'articolo 5 (R):

1) al comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro»;

2) al comma 3, lettera *d)*, secondo periodo, dopo le parole: «Detta prova è fornita» sono inserite le seguenti: «, nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*,»; dopo le parole: «con l'indicazione del relativo importo, ovvero» sono inserite le seguenti: «, nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*,» e le parole: «comprovante la disponibilità del reddito medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «attestante la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi è rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni»;

4) al comma 5, le parole: «, nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» sono soppresse;

c) all'articolo 6 (R):

1) al comma 1, dopo le parole: «L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio,» sono inserite le seguenti: «nonché svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 1,»;

2) al comma 5, le parole: «ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)».

Art. 21.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

«s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;».

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, le parole: «lettere s) e t)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere p), s), s-bis) e t)».

Art. 22.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e previsione di modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, al fine di prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di coordinare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) recepire la direttiva tenendo conto della giurisprudenza comunitaria in materia nonché dei criteri tecnici che possono essere stabiliti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva;

b) assicurare la possibilità di adeguare le misure nazionali di attuazione della direttiva ai criteri tecnici che possono essere stabiliti e successivamente aggiornati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva;

c) estendere le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo e prevedere idonee misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa la possibilità di affidare l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche congelate ad un'autorità pubblica;

d) prevedere procedure e criteri per individuare quali persone giuridiche e fisiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata, e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi, non sono incluse nelle categorie di «ente creditizio» o di «ente finanziario» come definite nell'articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva;

e) estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della direttiva ai soggetti ricompresi nella vigente normativa italiana antiriciclaggio nonché alle attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stessa, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra le quali *internet* casinò e società fiduciarie;

f) mantenere le disposizioni italiane più rigorose vigenti per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, tra cui la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; riordinare ed integrare la disciplina relativa ai titoli al portatore ed ai nuovi mezzi di pagamento, al fine di adottare le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

g) graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione;

h) adeguare l'applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla direttiva;

i) prevedere procedure e criteri per stabilire quali Paesi terzi impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi, al fine di poter applicare all'ente creditizio o finanziario situato in un Paese terzo gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela;

l) prevedere procedure e criteri per individuare:

1) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva devono identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l'identità;

2) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva possono calibrare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione di cui trattasi;

3) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva sono autorizzati, in deroga agli articoli 7, lettere *a)*, *b)* e *d)*, 8 e 9, paragrafo 1, della direttiva, a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a clienti, rapporti di affari, prodotti o transazioni che presentino per loro natura uno scarso rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la valutazione del rischio che la Commissione europea può adottare ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva;

4) le situazioni, oltre a quelle stabilite dall'articolo 13, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva, nelle quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva sono tenuti ad applicare, oltre agli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e 9, paragrafo 6, della direttiva medesima, obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, in relazione a clienti, rapporti di affari, prodotti o transazioni che presentino per loro natura un elevato rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la valutazione del rischio che la Commissione europea può adottare ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), della direttiva;

m) evitare, per quanto possibile, il ripetersi delle procedure di identificazione del cliente, prevedendo in quali casi gli enti e le persone soggetti alla direttiva possono ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

n) assicurare che, ogni qualvolta ciò sia praticabile, sia fornito agli enti e alle persone che effettuano segnalazioni di operazioni sospette un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato, anche tramite la tenuta e l'aggiornamento di statistiche;

o) garantire la riservatezza e la protezione degli enti e delle persone che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette;

p) ferme restando le competenze esistenti delle diverse autorità, riordinare la disciplina della vigilanza e dei controlli nei confronti dei soggetti obbligati in materia di prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, assicurando che gli stessi siano svolti in base al principio dell'adeguata valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed affidandoli, ove possibile, alle autorità di vigilanza di settore prevedendo opportune forme di coordinamento nelle materie coperte dalla direttiva;

q) estendere i doveri del collegio sindacale, previsti dalla normativa vigente in materia, alle figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione ed a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati;

r) uniformare la disciplina dell'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, modificando i doveri del collegio sindacale e dei soggetti indicati alla lettera *q)*, rendendoli più coerenti con il sistema di prevenzione, ed evidenziando sia gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette sia gli obblighi di comunicazione o di informazione delle altre violazioni normative;

s) riformulare la sanzione penale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, al fine di estendere la sanzione penale ai soggetti indicati alla lettera *q)*;

t) depenalizzare il reato di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie effettive, dissuasive e proporzionate;

u) garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del procedimento sanzionatorio e riordinare il regime sanzionatorio secondo i principi della semplificazione e della coerenza logica e sistematica, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie effettive, dissuasive e proporzionate;

v) prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per violazione delle norme della direttiva e delle norme nazionali vigenti in materia, qualora la persona fisica, autrice della violazione, non sia stata identificata o non sia imputabile;

z) prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per l'omessa od insufficiente istituzione di misure di controllo interno, per la mancata previsione di adeguata formazione di dipendenti o collaboratori, nonché per tutte le carenze organizzative rilevanti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, attribuendo i relativi poteri di vigilanza, controllo, ispezione, verifica, richiesta di informazioni, dati e documenti e i poteri sanzionatori alle autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni interessate, laddove esigenze logiche e sistematiche lo suggeriscano;

aa) introdurre nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale tra i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti;

bb) prevedere una disciplina organica di sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche disposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai citati regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Dall'attuazione delle restanti lettere del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

(Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, recante attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)

1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è abrogato.

Art. 24.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

(Attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C (2004) 3893)

1. In attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della disposizione di cui al presente comma, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:

a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;

b) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;

c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi d'imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.

4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo; in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, nonché l'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.

6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruito in relazione agli investimenti il cui importo non superi il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.

Art. 25.

Identico all'articolo 26 approvato dal Senato

(Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada)

1. Al fine di definire la procedura di infrazione 2001/5165 e superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, al comma 1-*bis* dell'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «cittadini comunitari» sono inserite le seguenti: «o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea».

Art. 26.

Identico all'articolo 27 approvato dal Senato

(Modifica alla legge 20 ottobre 1999, n. 380)

1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa può prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attività il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione deliberata dalla Camera dei deputati

(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146)

1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, le parole da: «A partire dal 10 gennaio 2013» fino alla fine sono soppresse.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 3684, di conversione del decreto-legge n. 250. Em. 1.0.106, Vallone	171	164	003	036	125	083	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 3509-B (Legge comunitaria 2005). Votazione finale.	173	172	034	137	001	087	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0940 del 18-01-2006 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
ACCIARINI MARIA.C	F	
AGGLIATI ANTONIO	C	F
AGONI SERGIO	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	F
ANDREOTTI GIULIO	M	M
ANTONIONE ROBERTO	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	F
AZZOLLINI ANTONIO		F
BAIO DOSSI EMANUELA		A
BALBONI ALBERTO	C	F
BALDINI MASSIMO	C	F
BARATELLA FABIO		A
BARELLI PAOLO	C	F
BASSANINI FRANCO	M	M
BASSO MARCELLO		A
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	F
BATTAGLIA GIOVANNI		F
BEDIN TINO	F	A
BERGAMO UGO	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	A
BIANCONI LAURA	C	F
BOBBIO LUIGI		F
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F
BONATESTA MICHELE	C	F
BONFIETTI DARIA	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F
BOREA LEONZIO	C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	
BOSI FRANCESCO	M	M

Seduta N. 0940 del 18-01-2006 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
BRIGNONE GUIDO	C	F
BRUNALE GIOVANNI	R	
BUCCIERO ETTORE	C	F
BUDIN MILOS		A
CALDEROLI ROBERTO	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	A
CAMBER GIULIO	C	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F
CARELLA FRANCESCO	F	
CARRARA VALERIO	C	F
CARUSO ANTONINO	M	M
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	A
CASTELLI ROBERTO	M	M
CENTARO ROBERTO	C	F
CHINCARINI UMBERTO	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	F
CHIUSOLI FRANCO	A	A
CICCANTI AMEDEO		F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	F
COLLINO GIOVANNI	C	F
COMINCIOLI ROMANO		F
COMPAGNA LUIGI	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	C	F
CORRADO ANDREA	C	F
CORTIANA FIORELLO	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F
COVIELLO ROMUALDO		A
COZZOLINO CARMINE	C	F
CREMA GIOVANNI		A

Seduta N. 0940 del 18-01-2006 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
CURSI CESARE	M	M
CURTO EUPREPIO		F
CUTRUFO MAURO	M	M
D'ALI' ANTONIO	C	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	F
DANIELI PAOLO		F
DANZI CORRADO		F
DE CORATO RICCARDO	C	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	F
DELOGU MARIANO	C	F
DEL PENNINO ANTONIO		F
DEMASI VINCENZO	C	F
DE PAOLI ELIDIO	F	
DE RIGO WALTER	C	F
DETTORI BRUNO	F	A
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F
DONATI ANNA	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	F
EUFEMI MAURIZIO	C	F
FABBRI LUIGI	C	F
FALCIER LUCIANO	C	F
FASOLINO GAETANO	C	F
FASSONE ELVIO	R	
FAVARO GIAN PIETRO	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	
FLAMMIA ANGELO	M	M
FLORINO MICHELE	C	F
FORLANI ALESSANDRO	C	F
FORTE MICHELE	C	F

Seduta N. 0940 del 18-01-2006 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
FRANCO PAOLO	C	F
FRANCO VITTORIA	F	A
GABURRO GIUSEPPE	C	F
GAGLIONE ANTONIO	F	A
GASBARRI MARIO	F	A
GENTILE ANTONIO	C	F
GIOVANELLI FAUSTO		A
GIRFATTI ANTONIO	C	
GIULIANO PASQUALE	M	F
GRECO MARIO	C	F
GRILLO LUIGI	C	F
GRILLOTTI LAMBERTO		F
GRUOSSO VITO	F	
GUASTI VITTORIO	C	F
GUBERT RENZO	C	F
GUBETTI FURIO	C	F
GUERZONI LUCIANO		A
GUZZANTI PAOLO	M	
IANNUZZI RAFFAELE	C	F
IERVOLINO ANTONIO	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	
IOVENE ANTONIO		A
IZZO COSIMO	C	F
KAPPLER DOMENICO	C	F
LA LOGGIA ENRICO	M	M
LATORRE NICOLA	F	A
LAURO SALVATORE		F
LIGUORI ETTORE	F	A
LONGHI ALEANDRO		A
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F
MAGNALBO' LUCIANO	M	M

Seduta N. 0940 del 18-01-2006 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
MALAN LUCIO	C	F
MANCINO NICOLA	M	M
MANFREDI LUIGI	C	
MANIERI MARIA ROSARIA	F	A
MANTICA ALFREDO	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	F
MANZIONE ROBERTO	R	
MARANO SALVATORE	C	F
MASCIONI GIUSEPPE	A	A
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F
MEDURI RENATO	C	F
MELELEO SALVATORE		F
MENARDI GIUSEPPE	C	F
MICHELINI RENZO		A
MINARDO RICCARDO	C	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	F
MONTI CESARINO	C	F
MONTICONE ALBERTO	F	A
MONTINO ESTERINO	F	
MORO FRANCESCO	P	F
MORRA CARMELO		F
MORSELLI STEFANO	C	
MUGNAI FRANCO	C	F
MULAS GIUSEPPE	M	M
NESSA PASQUALE	C	F
NIEDDU GIANNI	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	M	M
NOVI EMIDDIO	M	M
OGNIBENE LIBORIO	M	F
PACE LODOVICO	C	F
PALOMBO MARIO	C	F
PASCARELLA GAETANO	F	

Seduta N. 0940 del 18-01-2006 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F
PASTORE ANDREA		F
PEDRAZZINI CELESTINO	C	F
PEDRINI EGIDIO ENRICO	R	
PEDRIZZI RICCARDO	C	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	F
PELLICINI PIERO	C	F
PERUZZOTTI LUIGI	C	F
PESSINA VITTORIO	C	F
PETRINI PIERLUIGI	R	
PIANETTA ENRICO	C	F
PICCIONI LORENZO	C	F
PILONI ORNELLA	F	A
PIROVANO ETTORE	C	F
PONTONE FRANCESCO	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F
PROVERA FIORELLO	C	
RIGONI ANDREA	F	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	A
RONCONI MAURIZIO		F
ROTONDO ANTONIO	F	A
RUVOLO GIUSEPPE	C	F
SALINI ROCCO	C	F
SALVI CESARE		P
SALZANO FRANCESCO	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO		F
SAPORITO LEARCO	M	M
SCALERA GIUSEPPE	F	
SCARABOSIO ALDO	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	F
SCOTTI LUIGI	M	M

Seduta N. 0940 del 18-01-2006 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
SEMERARO GIUSEPPE	A	F
SERVELLO FRANCESCO	C	
SESTINI GRAZIA	C	F
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO CALOGERO	C	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	F
STANISCI ROSA	F	A
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F
SUDANO DOMENICO	C	F
TAROLLI IVO		F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	F
TESSITORE FULVIO	F	A
TIRELLI FRANCESCO	C	F
TOFANI ORESTE	C	F
TOMASSINI ANTONIO	C	F
TRAVAGLIA SERGIO	C	F
TREDESE FLAVIO	C	F
TREMATERRA GINO	C	F
TREU TIZIANO	F	A
TUNIS GIANFRANCO	C	F
TURCI LANFRANCO		A
TURRONI SAURO	F	
ULIVI ROBERTO	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	F
VALLONE GIUSEPPE	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M
VICINI ANTONIO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VIZZINI CARLO	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	R	

Seduta N. 0940 del 18-01-2006 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
ZANDA LUIGI ENRICO		A
ZANOLETTI TOMASO	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR		A
ZICCONE GUIDO	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Andreotti, Antonione, Balboni, Baldini, Bosi, Caruso Antonino, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Giuliano, Guzzanti, Magnalbò, Mantica, Nocco, Novi, Ognibene, Saporito, Scotti, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Palombo, per attività della 4^a Commissione permanente; Tredese, per attività della 12^a Commissione permanente; Flammia, per attività della Commissione d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno; Bassanini, per partecipare ad un incontro internazionale; Mulas, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Mancino, per attività di rappresentanza del Senato; Iannuzzi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Moro, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività dell'Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Crema, sulla richiesta di autorizzazione a procedere – avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina – nei confronti dei signori Antonio Santacroce e Andrea Leanza per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (*Doc. IV, n. 10-A*).

dal senatore Castagnetti, sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Roma nei confronti del senatore Achille Occhetto (*Doc. IV-ter, n. 15-A*);

dal senatore Pirovano, sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Agrigento nei confronti del senatore Calogero Sodano (*Doc. IV-ter, n. 16-A*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Brutti Paolo, Baratella Fabio, Bassanini Franco, Basso Marcello, Battafarano Giovanni Vittorio, Battaglia Giovanni, Biscardini Roberto, Bona-

vita Massimo, Bonfietti Daria, Brunale Giovanni, Crema Giovanni, Dato Cinzia, Dentamaro Ida, Di Girolamo Leopoldo, Di Siena Piero, Donati Anna, Filippelli Nicodemo Francesco, Flammia Angelo, Gaglione Antonio, Garraffa Costantino, Labellarte Gerardo, Legnini Giovanni, Longhi Aleandro, Maconi Loris Giuseppe, Mascioni Giuseppe, Montalbano Accursio, Murineddu Giovanni Pietro, Piatti Giancarlo, Rotondo Antonio, Scalera Giuseppe, Sodano Tommaso, Stanisci Rosa, Togni Livio, Vallone Giuseppe, Veraldi Donato Tommaso, Vicini Antonio, Viserta Costantini Bruno, Vitali Walter, Viviani Luigi, Zanda Luigi Enrico

Misure urgenti per la regolarizzazione delle concessioni autostradali (3734)

(presentato in data 18/01/2006)

Sen. Danzi Corrado, Ciccanti Amedeo

Istituzione e regolamentazione della professione sanitaria di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (3735)

(presentato in data 18/01/2006)

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Passigli e Falomi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00370, dei senatori Zanda ed altri.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IOVENE, CHIUSOLI, MACONI, BATTAFARANO, STANISCI, ROTONDO, PIZZINATO, FLAMMIA, CADDEO. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che a seguito dell'attuazione della legge n. 44/86 (Legge De Vito) e della legge 236/93, e successive modificazioni, sono nate centinaia di aziende di giovani imprenditori, per la maggior parte nel Mezzogiorno d'Italia, producendo così migliaia di nuovi posti di lavoro;

che le leggi 44/86 e 236/93, e successive modificazioni, sono state abrogate e riassorbite dal decreto legislativo 185/2000, «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144»;

che tali leggi prevedevano, e prevedono, contributi a fondo perduto e la concessione di mutui agevolati da rimborsare in un massimo di 8 anni;

che alla Società Sviluppo Italia S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione delle imprese beneficiarie ed all'erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie;

che nel marzo 1995 è nata l'Associazione Imprese Quarantaquattro (Asso 44), alla quale sono iscritte centinaia di imprese beneficiarie dei contributi *ex lege* 44/86;

che, secondo una stima di Asso 44, il periodo di 8 anni per il rimborso dei mutui, alla prova del tempo e dei fatti, è risultato troppo breve in considerazione del fatto che circa l'80% delle imprese beneficiarie non riescono a rimborsare il mutuo, anche in ragione del fatto che tale periodo è coinciso sia con il periodo di *start up* (inizio attività) che con un periodo di stagnazione dell'economia internazionale, nazionale e regionale;

che tale problema, vista l'entità del fenomeno, non è riconducibile alle capacità di questo o quell'imprenditore, ma riconducibile alla effettiva sostenibilità delle norme prevista dalla stessa legge;

che, secondo quanto riportato dal settimanale finanziario «Economy», su 70 milioni di euro di rate giunte a scadenza, ben 20 milioni di euro, pari al 28%, risulterebbero non pagati. E che su 280 imprese impegnate nella restituzione dei prestiti a Sviluppo Italia, ben 150, pari a più del 55%, sono considerate in difficoltà;

che, sempre secondo quanto riportato dal settimanale, altre 437 aziende che devono restituire 244 milioni di euro di mutui non ancora scaduti potrebbero trovarsi in difficoltà analoghe;

considerato:

che i destinatari di tali provvedimenti legislativi sono giovani che hanno avviato una nuova impresa con i seguenti requisiti maggioranza assoluta di giovani tra i 18 e i 30 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni) residenti nei territori di applicazione della legge il 1° gennaio 1994 oppure giovani tra i 18 e i 36 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni) residenti nei territori di applicazione della legge il 1° gennaio 1994 e inoltre sede legale amministrativa e operativa ubicata nei territori di applicazione della legge;

che i territori di applicazione della legge (quelli nei quali i giovani devono avere la residenza e le imprese la loro sede) sono i territori individuati dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili ai Fondi Strutturali, obiettivi: 1 (aree in ritardo di sviluppo), 2 (aree in declino industriale) e 5b (aree rurali svantaggiate) nonché le aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.c del Trattato di Roma;

che i Comuni interessati sono stati circa 5.200 su un totale di 8.104, pari a circa il 65%, in pratica l'intero Mezzogiorno e buona parte del Centro-Nord;

che queste aziende danno lavoro a circa 4.000 persone a cui si deve aggiungere l'indotto;

che queste imprese producono con le loro attività un gettito diretto per l'erario (IVA, IRPEG, IRAP, ecc.) e indiretto (IRPEF dipendenti);

che si potrebbe venire a creare una situazione per la quale le aziende finanziate potrebbero vedere revocate le agevolazioni e costrette al fallimento con il triplice danno per lo Stato e la collettività: vedere fal-

lire delle imprese che prima sono state aiutate a nascere, perdere dei posti di lavoro, rinunciare in parte od *in toto* ai fondi relativi ai mutui concessi;

che l'Asso 44 e le singole imprese attualmente in difficoltà hanno, in più sedi, proposto la rinegoziazione dei mutui concessi e la revisione della loro durata al fine di rendere effettiva e sostenibile il pagamento delle relative rate;

che nonostante il Governo abbia più volte annunciato interventi allo scopo di venire incontro alle imprese in questione ad oggi nulla è stato fatto,

si chiede di sapere se non si ritenga, visto quanto esposto in premessa, indispensabile intervenire al fine di allungare i tempi di restituzione dei mutui, dagli 8 anni inizialmente previsti fino ad un massimo di 15, a partire dalla data di scadenza della prima rata del piano di rimborso originario.

(4-10016)

BERGAMO. – *Al Ministro dell'interno.* – Considerato che:

ha determinato grave allarme sociale nel Comune di Mira e nell'intera riviera del Brenta, in Provincia di Venezia, il comportamento sempre più aggressivo e violento di alcune famiglie di ex jugoslavi di origine serba insediatesi ormai da qualche anno a Mira su interessamento del Comune di Venezia dopo la chiusura dei campi profughi allestiti durante la guerra nell'ex Jugoslavia;

trattasi di alcune famiglie violente e aggressive che, nonostante la cortese accoglienza dei cittadini residenti, hanno reso sempre più difficile la convivenza civile;

l'ultimo episodio è sfociato in un'ingiustificata aggressione verso un'anziana signora per futili motivi e un'intera famiglia accorsa in soccorso della donna è stata costretta a ricorrere alle cure del vicino nosocomio. L'uomo in quella occasione particolarmente arrogante e aggressivo, ha inoltre tentato di fare violenza sessuale a una giovane donna di fronte ai suoi stessi familiari. Solo l'intervento tempestivo e sollecito dei carabinieri della vicina Tenenza di Mira ha evitato che la situazione precipitasse ma il clima tra la cittadinanza è molto teso. L'uomo, arrestato, è stato scarcerato il giorno dopo e i cittadini ora hanno paura anche di ritorsioni, già minacciate dagli amici dello stesso;

rilevato che il capo famiglia, nullatenente, costringerebbe l'intero nucleo familiare, per lo più minorenni, all'accattonaggio coercitivo. Egli risulterebbe pluripregiudicato e oggetto di numerosi provvedimenti di espulsione per la cui inosservanza è stato reiteratamente arrestato, addirittura sei o sette volte, senza mai vedere eseguito il provvedimento stesso,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda, nell'immediato, attivare per garantire la tranquillità della popolazione, che vive attualmente in uno stato di paura, la pacifica convivenza, la certezza del diritto e l'applicazione delle misure previste dal nostro ordinamento;

se si ritenga necessario emettere un provvedimento di espulsione visti i reiterati arresti.

(4-10017)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

alle prime luci dell'alba del 2 gennaio 2006 una frana, nel comune di Labico, ha investito in pieno la sottostante ferrovia che attraversa il paese;

per circa due giorni il servizio ferroviario nella tratta Valmontone-Zagarolo è stato interrotto per l'effettuazione dei lavori di ripristino del sistema ferroviario;

per garantire il servizio Trenitalia ha dovuto utilizzare navette in grado di fare la spola tra i comuni di Zagarolo, Valmontone e Colleferro;

detta situazione ha creato notevoli disagi ai pendolari che, numerosi, usano le ferrovie per recarsi nei posti di lavoro e il ritardo accumulato, nei due giorni di blocco, avrà comportato decurtazioni nelle retribuzioni dei pendolari;

a causa della frana alcune famiglie abitanti in prossimità del luogo ove questa è avvenuta, sono state evacuate e alloggiate provvisoriamente presso un albergo nel comune di Palestrina;

i residenti, poi evacuati, avevano segnalato alla direzione del cantiere alcuni smottamenti avvenuti nei giorni precedenti, senza avere risposte o provvedimenti immediati;

dalle dichiarazioni dei tecnici accorsi sul posto raccolte dagli organi di stampa consegue che la frana è stata causata da terreno di riporto illegalmente accumulato e dal muro costruito su detti riporti;

ancora una volta il Comune di Labico si segnala per mancanza di controlli nei vari cantieri disseminati nel territorio;

con atto 4-09506 pubblicato l'11 ottobre 2005, seduta 882, indirizzata ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute, si chiedeva se non fosse il caso di sollecitare un'indagine ispettiva e conoscitiva dettagliata da parte degli organi prefettizi per verificare sul disordine urbanistico del comune di Labico, su eventuali conflitti di interessi tra amministratori e componenti della Giunta comunale di Labico e le eventuali responsabilità dell'amministrazione pubblica per il mancato controllo delle lottizzazioni,

da un esame sommario della documentazione relativa al progetto di lottizzazione del luogo da cui si è staccata la frana, disponibile presso gli uffici comunali, non risulta alcun muro di contenimento;

si è a conoscenza di un rapporto informativo della polizia municipale datato 28 settembre 2005, prot. 244, nel quale l'agente segnalava sul sito in questione un parziale movimento franoso con grave pericolo per la ferrovia sottostante e segnalava altresì la necessità di un controllo da parte degli uffici preposti e dell'ingiunzione alla ditta costruttrice di adottare misure di sicurezza;

di detto rapporto il sindaco del comune di Labico, con dichiarazioni rese alla stampa, il giorno 5 gennaio 2006, dichiarava di non essere a conoscenza, mentre risultava essere tra i destinatari del rapporto stesso, si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, a questo punto nominare un commissario prefettizio *ad acta* che si rechi sul posto con incarico ispettivo, allo scopo di fare piena luce sulle le eventuali inadempienze da parte della pubblica amministrazione relativamente all'urbanizzazione, alle convenzioni stipulate con i privati lottizzatori, al rispetto dei vincoli ambientali e urbanistici a quanto richiesto nell'interrogazione atto 4-09506 del 11 ottobre 2005;

quale sia l'ammontare delle spese sostenute in questa fase dalla pubblica amministrazione;

quale sia l'ammontare delle spese sostenute da Trenitalia per fare fronte all'emergenza e i soggetti su cui graveranno i costi di ripristino della rete ferroviaria;

se non si ritenga necessario assumere iniziative di controllo del territorio in questione ed eventualmente allargare i vincoli di non edificabilità nelle zone interessate dal movimento franoso;

se non ritenga opportuno verificare eventuali conflitti di interesse nella lottizzazione all'origine dello smottamento franoso;

se non sia il caso, nel rispetto dell'autonomia dell'amministrazione comunale, di adottare iniziative affinché il sindaco chiarisca i motivi per cui il rapporto di polizia municipale, indicato in premessa, non abbia avuto riscontro nei tempi usuali, atti ad evitare l'accaduto;

se non si ritenga opportuno verificare i motivi dei continui e ripetuti omessi controlli da parte della pubblica amministrazione e individuare le eventuali responsabilità;

se non sia il caso, accertate le inadempienze e nel caso di responsabilità dirette da parte degli amministratori, sciogliere il consiglio comunale per gravi responsabilità sull'accaduto.

(4-10018)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'art. 6 della legge 31-12-1993, n. 579, prevede espressamente la cessione degli immobili «costituenti il compendio immobiliare delle ex Ferrovie delle Valli Brembana e Seriana descritti nel verbale di ricognizione e presa di possesso dei beni disponibili ed indisponibili del 16 dicembre 1976, agli atti dell'ufficio tecnico erariale di Bergamo, ad eccezione della centrale elettrica di S. Giovanni Bianco elencata nel predetto verbale tra «i beni disgiunti dalle ferrovie»» alla provincia di Bergamo;

che la provincia di Bergamo, in data 9 febbraio 1995, prot. n. 7798, ha presentato al Ministero dell'economia e delle finanze richiesta di cessione degli immobili comprensiva della documentazione necessaria (progetto preliminare dell'intervento 1° tratto, progetto per l'estensione

sino ad Albino e Villa D'Almè, studio preliminare per l'estensione a guida vincolata sino a Clusone e Piazza Brembana);

che ad oggi, tuttavia, l'Agenzia del demanio non ha provveduto all'espletamento degli adempimenti necessari alla cessione,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di risolvere prontamente una questione che si trascina ormai da troppo tempo e giungere in tempi rapidi alla definizione della predetta cessione.

(4-10019)

GARRAFFA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il centro storico di Palermo è attraversato da canali sotterranei, per il deflusso delle acque piovane, che risalgono ad epoche passate;

la manutenzione di questi canali considerati i diversi livelli sotterranei in cui insistono, deve ritenersi strumento necessario per assicurare il normale deflusso anche in casi di rovesci piovani;

nelle scorse settimane insistenti temporali hanno causato inondamenti di parti consistenti del centro storico, causati da crolli ed otturazioni dei canali di cui sopra;

l'amministrazione comunale, già sensibilizzata dalle associazioni di strada di commercianti e dagli stessi abitanti, e nonostante gli allarmi lanciati non si è adoperata per evitare allagamenti e la fuoriuscita di liquami puzzolenti che hanno invaso con il loro insopportabile olezzo ampie zone del centro storico, la via Imera ed in particolare l'area in cui insistono la Cattedrale ed il «Mercato delle Pulci» la cui consistente presenza turistica rappresenta al meglio il fascino dell'intera area;

a seguito delle sacrosante proteste l'amministrazione comunale, di concerto con la protezione civile e con il corpo dei Vigili del fuoco, con notevole ritardo, ha avviato l'installazione di un *by pass* sotterraneo che nei fatti dovrebbe scavalcare il crollo individuato in uno dei canali principali del sottosuolo della città;

i lavori si protrarranno per un tempo ancora non determinato causando danni economici rilevanti per le attività coinvolte nel perimetro interessato;

il *by-pass* appare, per il diametro ridotto, insufficiente ad assorbire altri rilevanti rovesci;

già in precedenza un atto ispettivo era stato presentato a dimostrazione dell'interesse sull'annosa vicenda;

i mezzi e la strumentazione a disposizione della locale Protezione civile appaiono ad oggi inadeguati,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Governo intenda avviare per superare questa gravissima situazione;

quali strumenti finanziari si intendano assicurare per alleviare e nel contempo risarcire gli imprenditori, vittime, proprio in un periodo proficuo per le loro attività, di un disastro annunciato.

(4-10020)

MACONI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Computer Support Italcad è un'azienda che opera nel settore della produzione di supporti magnetici per *computer* (CDrw, DVD, ecc.); tale azienda ha sede a Sulbiate, provincia di Milano, e occupa circa 300 lavoratori;

il 17/12/2005 è stato nominato il commissario liquidatore e il 10/1/2006 si è avviata la procedura per la messa in Cassa integrazione guadagni straordinaria di tutti i 300 lavoratori;

la crisi dell'azienda è stata causata, a giudizio dell'azienda ma anche delle organizzazioni sindacali, dalla perdita di competitività per l'aumento dei costi di produzione dovuti, in gran parte, alla decisione, prevista dalla finanziaria del 2004, di caricare le tasse SIAE sulla produzione dei supporti magnetici;

tale decisione, che è molto onerosa per le aziende del settore, ha causato uno svantaggio competitivo nei confronti delle aziende dei paesi asiatici, ma anche di quelle di altri paesi europei, per le quali non esiste una forma di tassazione del tipo di quella prevista nel nostro paese,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per impedire in primo luogo il rischio della chiusura di un'azienda che occupa 300 lavoratori e, in particolare, se non si ritenga opportuno eliminare o quantomeno ridurre la tassazione che grava sulla produzione dei supporti magnetici per *computer*, affinché le nostre aziende del settore possano competere nel mercato internazionale.

(4-10021)

FABRIS. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che da decenni, ad una crescita esponenziale della provincia di Vicenza, non ha mai seguito una proporzionale crescita del settore sicurezza;

che la Questura ed il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza hanno gli stessi organici «fotografati» almeno due decenni fa dalle tabelle di riferimento del Ministero dell'interno;

che sono anni che viene denunciata questa situazione;

che si considera assolutamente improcrastinabile una riqualificazione delle piante organiche e delle strutture, dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato;

che il territorio della Provincia di Vicenza è un territorio particolarmente vasto e complesso, per un terzo montano e molto abitato, con almeno dodici gallerie stradali e ferroviarie ed un sistema viario vecchio e non adeguato;

che Vicenza è tuttora interessata dal fenomeno delle cosiddette «rapine in villa» e dei rischi in genere;

che nella Provincia di Vicenza e esistono ben otto aziende industriali a rischio rilevante distribuite in tutto il territorio;

che Vicenza rappresenta un potenziale obiettivo terroristico di notevole rilevanza per la presenza di siti militari statunitensi che si stanno rinforzando;

che a causa di un pesantissimo blocco dei pensionamenti per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 2006 non vi sarà l'assunzione di nessun nuovo operatore;

che poche, sembrerebbe, saranno anche le assunzioni per il personale della Polizia di Stato a seguito del blocco dei concorsi pubblici;

che ancora non è chiaro il futuro della Scuola allievi agenti di Polizia di Vicenza;

che in particolare non è dato sapere se la suddetta Scuola sarà ancora idonea per espletare compiti di insegnamento e formazione o se vi avrà l'impegno di un riutilizzo della scuola omogeneo,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda assumere a fronte di quanto rilevato in premessa;

se il Governo non ritenga quanto mai urgente intervenire una volta per tutte al fine di risolvere il problema sicurezza della provincia di Vicenza che mai come in questi ultimi anni è stata colpita da una pesante recrudescenza del fenomeno criminoso;

quali provvedimenti si intendano assumere al fine di incrementare le piante organiche del Corpo dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato di Vicenza;

se il Governo non concordi nel ritenere oltremodo necessario e improcrastinabile trovare le fonti di finanziamento all'uopo destinabili;

quali iniziative saranno assunte sul futuro della Scuola allievi agenti di Polizia di Vicenza e in particolare di conoscere se sussista un impegno da parte del Governo ad un riutilizzo di tale struttura in modo omogeneo.

(4-10022)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Risulta all'interrogante che:

da notizie stampa si apprende che si è verificata nelle scorse settimane la morte di due dipendenti di una fabbrica di proprietà italiana in Bulgaria;

secondo i *media* locali, il decesso delle due donne – entrambe bulgare, sorelle – nel giro di un paio di settimane è da collegare alle condizioni di lavoro nello stabilimento della Euro Shoes di Dupnitsa, a sud-est della capitale Sofia. Una è stata colta da *ictus* sul lavoro ed è morta poco dopo all'ospedale, l'altra ha avuto un collasso in fabbrica e a sua volta è deceduta entro breve;

gli ispettori del lavoro, avrebbero riscontrato decine di violazioni delle regole di lavoro con condizioni estenuanti: agli operai della fabbrica italiana non sarebbero concesse pause e di regola neppure riposi settimanali,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere per garantire che un'azienda italiana in Bulgaria sia rispettosa delle leggi e dei contratti collettivi stipulati in quel paese, nonché le disposizioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

quali iniziative intenda promuovere in sede europea per evitare logiche di *dumping* sociale, che ledono condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e la stessa possibilità di tenuta delle imprese che applicano leggi e contratti, quali quelle previste dalla cosiddetta Direttiva Bolkestein.

(4-10023)

VILLONE. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 3-02375)

(4-10024)

FABRIS, FILIPPELLI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.*

– Premesso:

che la Sportass è la Cassa di previdenziali sportivi ed è un ente statale;

che l'introduzione dell'obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti è entrata in vigore con il varo della legge finanziaria 2003;

che l'articolo 51 della suddetta legge prevedeva infatti che a decorrere dal 1° luglio 2003 gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva, dovessero essere assicurati;

che, successivamente, con la legge finanziaria 2004, è stato introdotto il comma 2-*bis* all'articolo 51 della legge finanziaria 2003, ai sensi del quale: «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e relativi premi assicurativi.»;

che il Governo, in data 16 giugno 2005, in 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato rispondeva negativamente alla richiesta avanzata da più parti di sospendere l'operatività del decreto che rendeva obbligatoria l'assicurazione degli sportivi dilettanti presso la Sportass;

che successivamente l'interrogante con un gruppo di Senatori dell'opposizione presentava una mozione per chiedere l'abolizione della sopracitata assicurazione obbligatoria;

che, in particolare, come si evince dalla lettura del testo della mozione i Senatori, «facendosi interpret(i) del disagio del mondo dello sport dilettantistico provocato dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà della Sportass, di cui al decreto ministeriale 28 aprile 2005», impegnavano il Governo «a prevenire l'entrata in vigore d(el) provvedimento, prevista per il 1° luglio 2005, e a ripristinare quanto contenuto nella legge n. 289 del 27 dicembre 2002, che prevedeva l'abolizione della Sportass»;

che, nel corso del Consiglio dei ministri n. 10 del 24 giugno 2005, il Governo approvava dunque un decreto-legge che prevedeva la sospensione dell'obbligo di assicurazione per sportivi dilettanti fino al 31 dicembre 2006;

che, secondo voci circolanti nell'ambiente, a fine novembre il Segretario Generale del Coni Raffaele Pagnozzi avrebbe inviato ai presidenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate una missiva con la quale si invitava le Federazioni a continuare il rapporto assicurativo con la Sportass e successivamente una lettera con la quale si ribadiva l'importanza del salvataggio della Sportass con l'allegato in copia di una lettera del Ministro, per i beni e le attività culturali,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto rilevato con la presente interrogazione;

nel caso, se con tale atteggiamento il Governo intenda promuovere sollecitazioni ai Presidenti delle Federazioni sportive nazionali per convincerli a continuare ad assicurarsi con l'ente pubblico nella speranza di salvarlo dalla liquidazione, visti i gravi problemi economici in cui si dibatte attualmente la Sportass.

(4-10025)

